

J.-L. FERRARY

J. SCHEID (a cura di)

Il princeps romano: autocrate o magistrato?

Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale
da Augusto a Commodo



IUSS Press

Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia

PUBBLICAZIONI DEL CEDANT

1. M. HUMBERT (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005, 582 pp.
2. L. CAPOGROSSI COLOGNESI - E. GABBA (a cura di), *Gli Statuti Municipali*, 2006, 771 pp.
3. D. MANTOVANI - A. SCHIAVONE (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, 2007, 793 pp.
4. M. LIVERANI - C. MORA (a cura di), *I diritti del mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)*, 2008, 653 pp.
5. B. SANTALUCIA (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, 2009, 607 pp.
6. A. CORBINO - M. HUMBERT - G. NEGRI (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, 2010, 924 pp.
7. D. MANTOVANI - L. PELLECCHI (a cura di), *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II d.C.)*, 2010, 350 pp.
8. J.H.A. LOKIN - B.H. STOLTE (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, 2011, 725 pp.
9. J.-L. FERRARY (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, 2012, 805 pp.
10. J.-L. FERRARY, *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, 2012, 703 pp.
11. M. HUMBERT, *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, 2013, 777 pp.
12. U. LAFFI, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, 2013, 132 pp.
13. D. MANTOVANI - A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, 2014, 783 pp.
14. J.-L. FERRARY - J. SCHEID (a cura di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, 2015, 859 pp.

Il princeps romano: autocrate o magistrato?

Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale
da Augusto a Commodo

a cura di
Jean-Louis Ferrary
John Scheid

IUSS Press, Pavia - Italia

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore.

© IUSS Press 2015
www.iusspress.it

Prodotto da:

LINEAGRAFICA
Via Carlo Marx, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
Tel./Fax 075.8511260
E-mail: info@lineagraficaonline.it

Finito di stampare nel Febbraio 2015

Progetto editoriale realizzato grazie al contributo di:

 FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA

Nota

Il volume è il frutto di un innovativo progetto di alta formazione e ricerca, il «Collegio di diritto romano», organizzato dal Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT).

La formula del «Collegio» consiste nel fare incontrare per tre settimane, nel mese di gennaio di ogni anno, presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia, docenti di università europee e giovani studiosi di alta qualificazione, selezionati per concorso. I docenti svolgono una serie di seminari, caratterizzati da organicità e coerenza formativa e incentrati elettivamente sulla discussione di testi. Ciascuno dei giovani studiosi ammessi è a sua volta invitato, al termine del «Collegio», a proseguire la ricerca, su temi scaturiti dai seminari e proposti dai docenti.

Una seconda riunione, della durata di una settimana, nel mese di settembre, è destinata a fare il punto dei risultati conseguiti dai giovani studiosi, ai fini dell'eventuale pubblicazione, attraverso una discussione individuale e collettiva con i docenti.

Per comune sensazione dei partecipanti, il «Collegio» istituisce una vera e propria comunità di studio, in cui ciascuno, nel proprio ruolo, apprende e insegna in modo aperto e vitale attraverso la discussione dei testi e dei problemi.

Il volume è composto dalle ricerche presentate dai docenti nei seminari e dai saggi dei partecipanti al «Collegio di diritto romano».

«Cedant arma togae»

L'acronimo CEDANT richiama l'emistichio ciceroniano, che invita a fare prevalere la sapienza civile sulla forza.

Il CEDANT è costituito nell'ambito dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), che promuove percorsi formativi avanzati pre- e post-laurea. Lo IUSS, diretto da Michele Di Francesco, è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come Scuola Superiore ad ordinamento speciale ed è la sintesi avanzata delle risorse strutturali e culturali del sistema universitario pavese.

Il CEDANT svolge la propria attività di alta formazione e ricerca nell'ambito del diritto romano e dei diritti antichi grazie alla collaborazione di specialisti, scelti di volta in volta, a seconda dei temi trattati, nel rispetto della più ampia partecipazione della comunità scientifica e del pluralismo metodologico.

Direttore del CEDANT è Dario Mantovani. Il Centro si avvale di un Consiglio Scientifico internazionale, composto da: Presidente: Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Università di Roma); Alfons Bürge (Universität München); Alessandro Corbino (Università di Catania); Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Études, Paris); Michel Humbert (Université Paris II); Dario Mantovani (Università di Pavia); Giovanni Negri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Mario Pampanin (Università di Pavia); Bernardo Santalucia (Università di Firenze); Aldo Schiavone (Istituto Italiano di Scienze Umane). Cura l'organizzazione Pamela Morellini.

Per informazioni sull'attività del CEDANT: <http://www.iusspavia.it/cedant>.

Avvertenza. Quattro dei seminari che si sono svolti durante il Collegio di diritto romano 2012 (sulla *lex de imperio*; sull'autorappresentazione del potere: testi, iscrizioni e monete da una parte, immagini e ristrutturazione dello spazio pubblico dall'altro; infine sul Principe con e contro il Senato) non sono stati seguiti dalla consegna della relazione scritta. I curatori si rammaricano degli effetti sull'equilibrio generale, ma non è stato possibile rimediare a queste lacune. Tengono d'altra parte a ringraziare Werner Eck di avere accettato di farsi carico, quasi all'ultimo momento, di un secondo seminario sul ruolo dell'esercito nell'amministrazione delle province, e d'aver consegnato le sue due relazioni scritte con una efficacia e una rapidità esemplari.

Il volume, il primo pubblicato dopo la sua scomparsa, è dedicato a Emilio Gabba. Al CEDANT, ai suoi componenti e agli allievi Emilio Gabba aveva fin dal momento della fondazione prestato con fiducia la sua autorità, collaborazione, affetto.

Jean-Louis Ferrary, John Scheid e Dario Mantovani

Indice

<i>Nota</i>	V
<i>La storia degli studi</i>	1
<i>Nature et périodisation du Principat, des juristes humanistes à Mommsen</i> JEAN-LOUIS FERRARY	3
<i>The Structure and Legacy of Mommsen's Staatsrecht</i> WILFRIED NIPPEL	35
<i>La prospettiva sociologica (dal Premerstein in poi) e l'apporto dei nuovi documenti</i> ARNALDO MARCONE	55
<i>Investitura, legalità, legittimità e rappresentazione del potere</i>	79
<i>A coherent model to understand the Roman Principate: 'Acceptance' instead of 'legitimacy' and the problem of usurpation</i> EGON FLAIG	81
<i>Consensus rituals and the origins of the principate</i> JOHN RICH	101
<i>Imperator salutatus est. Rapporti tra salutationes imperatoriae e cerimonie da Caligola a Nerone</i> PATRIZIA ARENA	139
<i>I fondamenti religiosi del potere imperiale</i> JOHN SCHEID	185
<i>'Roma restituta'. La rappresentazione dei fondamenti politici e religiosi della rivolta contro Nerone nelle coniazioni monetarie anonime del 68 d.C.</i> PIERRE ASSENMAKER	203

- Autocrazia e divinità: la rappresentazione di Augusto e degli imperatori del primo secolo nella letteratura contemporanea* 239
MARIO CITRONI
- L'immagine dell'imperatore nei discorsi 'Sulla regalità' di Dione di Prusa* 293
PAOLO DESIDERI
- L'immagine del princeps negli scritti dei giuristi d'età antonina e severiana* 327
VALERIO MAROTTA
- Augustae nomine honorare: il ruolo delle Augustae fra 'Staatsrecht' e prassi politica* 393
ANTONIO PISTELLATO
- Esercizio e limiti del potere*** 429
- 'Quae triumviratu iusserat abolevit'.
Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale* 431
LUIGI PELLECCHI
- Augustus' Emergent Judicial Powers, the 'Crimen Maiestatis',
and the Second Cyrene Edict* 497
MICHAEL PEACHIN
- L'autocrate e il magistrato: le attività di Augusto
negli ambiti di competenza consolare* 555
ALBERTO DALLA ROSA
- Le consilium Principis aux deux premiers siècles:
les traits de l'évolution vers un rouage administratif* 587
MICHEL CHRISTOL
- Die Amtsträger: Instrumente in den Händen des Princeps und Begrenzung
der Autokratie Traditioneller Cursus und kaiserliche Ernennung* 613
WERNER ECK
- La composizione del senato da Traiano ad Antonino Pio* 641
CAMILLA CAMPEDELLI

- Das kaiserliche Heereskommando und die Rolle des Heeres
in der Administration des Reiches* 659
WERNER ECK
- Die Grossprovinz Germanien: idea e forma di macroprovincia augustea* 679
DAVIDE FAORO
- The Roman emperor and the local communities of the Roman Empire* 701
JONATHAN EDMONDSON
- L'empereur romain et le contrôle de l'espace* 731
JÉRÔME FRANCE
- Il controllo delle risorse* 777
ELIO LO CASCIO
- 'Fisci provinciarum' in Suet. Aug. 101.4* 797
GIORGI RUSIASHVILI
- Indice delle fonti* 821

Augustae nomine honorare: il ruolo delle Augustae fra 'Staatsrecht' e prassi politica

ANTONIO PISTELLATO
Università Ca' Foscari Venezia

Il *cognomen* di *Augusta*, attribuito a una donna preminente all'interno della famiglia imperiale, rappresenta un argomento degno di attenzione se si mira a individuarne le implicazioni non solo sul piano politico ma, soprattutto, su quello giuridico. A fronte di un *Augustus* detentore di poteri pubblici che connotavano in modo esclusivo il suo primato assoluto di *princeps*, un'*Augusta* non poteva collocarsi sullo stesso piano. Tuttavia, la sua posizione e influenza nel sistema statale romano invitano ad approfondire se e in quale misura al *cognomen* che le veniva attribuito si coniugassero poteri giuridicamente riconosciuti. In tal senso, l'indagine abbraccia un arco cronologico delimitato benché ampio – dal 14 d.C. fino al termine dell'età antonina.

1. Una rassegna storiografica, da Theodor Mommsen agli anni recenti

È utile, preliminarmente, tracciare le principali linee interpretative emerse nella critica nel corso degli anni. Una prima puntualizzazione sul ruolo di un'*Augusta* sul piano giuridico si deve a Theodor Mommsen, nonostante la sua analisi appaia talora cursoria. Nella terza edizione del *Römisches Staatsrecht* (1887) egli descrive la natura del *cognomen* di *Augusta*, ammettendo che la sua prima concessione da parte di Augusto alla moglie Livia, per disposizione testamentaria, nel 14 d.C. mirasse a garantirle una compartecipazione al potere che, tuttavia, non si tradusse in un'associazione al nuovo imperatore Tiberio, in virtù dell'opposizione sostanziale di quest'ultimo.¹ Analogamente viene trattata la posizione di Agrippina Minore, il cui potere sarebbe stato solo effimero, all'insegna di una breve *Mitherrschaft* tra la fine del principato di Claudio e l'inizio di quello di Nerone. Già dopo Agrippina, il ruolo di un'*Augusta* non avrebbe più rivestito reale importanza politica.

¹ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht (StR)* II/2, Leipzig 1887³, 821: «die Verleihung des Beinamens [...] ihr einen gewissen Antheil an der Herrschaft einräumen sollte». Cfr. 773 e nt. 2; Tac. *ann.* 1.8.1: *cuius testamentum inlatum per virgines Vestae Tiberium et Liviam heredes habuit. Livia in familiam Iuliam nomenque Augustum adsumebatur*; inoltre Cass. Dio 56.46-47; 57.12.5-6. Per lo studioso, «Es ist keine Frage, dass sie (sc. Livia) unter einem schwächeren Herrscher geradezu die Rolle der Mitregentin gespielt haben würde» (MOMMSEN, *ibid.*, 788-789 nt. 4).

Mommsen rimarca la discontinuità di conferimento del *nomen Augustum* alle donne della casa imperiale nel corso del tempo, in termini tanto di destinazione² quanto di cronologia di attribuzione.³ Esso sarebbe divenuto dall'età di Domiziano un *cognomen* ordinariamente assegnato alla sposa del *princeps*,⁴ sebbene ciò non escludesse altre donne della casa imperiale dalla possibilità di ottenerlo.⁵ Nel caso delle mogli dei *principes* poi, di regola, il *nomen* non veniva attribuito al momento del matrimonio ma in altre occasioni ritenute idonee, all'inizio sempre su decisione imperiale ma poi (a partire dall'età di Traiano) anche su iniziativa diretta del senato. Quanto a ciò che comportava essere *Augusta*, per Mommsen sul piano legale il sesso femminile non costituiva un elemento di esclusione dal potere imperiale. I casi di Livia e Agrippina Minore lo mostrerebbero,⁶ mai in termini formali però, piuttosto fattuali in certe fasi della vita politica e attraverso l'adozione di una prassi tipica del *princeps*, mediante la concessione di pubblica udienza ai maggiorenti di Roma e agli ambasciatori dei regni stranieri o il diritto di firma nella corrispondenza di carattere ufficiale.⁷

Ciononostante, un punto fermo Mommsen pare individuarlo entro i limiti del diritto privato, allacciandosi a un passo di Ulpiano sulla cosiddetta legge *Iulia et Papia* di età augustea: *Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi priuilegia tribuunt, quae ipsi habent*.⁸ Facendo riferimento alla *solutio legibus* a beneficio del *princeps*, Ulpiano sostiene che l'*Augusta*, pur restando vincolata dalle leggi, goda degli stessi *priuilegia* di un imperatore. Questi, infatti, è *legibus solutus* in forza della *lex regia* che gli conferisce poteri pubblici e che, naturalmente, non contempla la figura dell'*Augusta*. Sulla base del passo ulpiano, però, Mommsen ritie-

² Antonia: Suet. *Cal.* 15.2; *Claud.* 11.2; Cass. Dio 59.3.4. Cfr. MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 788-789 nt. 4. Agrippina Minore: Tac. *ann.* 12.26.1. Cfr. 14.11; Suet. *Nero* 9.1. Messalina: Cass. Dio 60.12.5.

³ MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 822.

⁴ Suet. *Dom.* 3: *deinde uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatu filium tulerat alteroque anno <-->, consulatavit Augustam*.

⁵ MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 821 ntt. 5-6; 822 ntt. 1-2: vengono citati, nell'ordine, i casi di Giulia Soemia, madre di Eliogabalo; Giulia Mamea, madre di Severo Alessandro; Giulia Mesa, nonna di Eliogabalo; Claudia, figlia di Nerone; Giulia, figlia di Tito; Domitilla, figlia di Vespasiano – *post mortem* –; Marciana, sorella di Traiano; Matidia Maggiore, figlia di Marciana; Matidia Minore, sorella di Sabina moglie di Adriano. Cfr. *ibid.*, 820 nt. 1.

⁶ MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 788: «Nicht einmal das Knabenalter oder das weibliche Geschlecht schliesst rechtlich vom Principat aus».

⁷ Tac. *ann.* 13.5.2; Cass. Dio 56.47.1; 57.12.2-3; 60.33.1,7; 61.3.2. MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 1168 nt. 1: «(Livia und Agrippina) nicht bloss factischen Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten geübt, sondern geradezu die dem Kaiser vorbehaltenen Ehren in Anspruch genommen [...]. Aber eine förmliche Machtgemeinschaft ist doch auch von Agrippina nicht erreicht worden». Agrippina godette da viva del diritto di rappresentazione su monete di zecca imperiale, unica tra le donne dell'epoca. MOMMSEN, *ibid.*, 831 e nt. 4.

⁸ Ulp. 13 *ad l. Iul. et Pap.* D. 1.3.31, riprodotto da MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 751 nt. 3.

ne che le mogli degli imperatori occupassero una posizione privilegiata in termini di diritto privato che, nell'epoca imperiale più matura, equivalse a quella giuridicamente riconosciuta al *princeps*.⁹ Egli inoltre traccia un parallelismo con la condizione delle mogli dei triumviri alla fine dell'età repubblicana, che non ricadevano sotto l'istituto della *tutela mulierum*. Il riferimento è alle decisioni assunte nel 35 a.C., quando a Ottavia, sorella di Ottaviano e moglie di Antonio, e a Livia, moglie di Ottaviano, vennero concessi privilegi che comprendevano appunto la dispensa dalla *tutela*.¹⁰ La circostanza, però, che fosse inclusa anche la *sacrosanctitas* tribunizia amplia lo spettro giuridico all'ambito pubblico. Con l'avvento del Principato, i medesimi privilegi avrebbero continuato a garantire alla sposa dell'imperatore un appannaggio significativo.

Sin qui la prospettiva di Mommsen. È forse utile riassumere anche alcuni punti di vista della critica post-mommseniana, solo al fine di delineare il dibattito sviluppatosi sulle *Augustae* nel contesto del diritto pubblico. Esso è circoscritto entro un novero ristretto di studiosi che, in larga misura, hanno recepito l'impostazione del *Römisches Staatsrecht*, secondo un approccio prevalentemente socio-politico e una progressiva specializzazione intorno a casi singoli o a singole famiglie imperiali. Si consolida così l'interesse verso Livia e, in minor grado, verso Agrippina Minore, per le quali la documentazione è assai più ricca di spunti, all'insegna di una co-reggenza *de facto* ma non sancita *de iure*, specie in riferimento a Livia: tale interpretazione si riscontra sia in ricerche cronologicamente delimitate – Friedrich Sandels sulla posizione delle donne imperiali della casa giulio-claudia (1912) –, sia in studi di ampio respiro teorico – Anton von Premerstein sulla formazione del principato (1937).¹¹ Alla sua base sta l'impossibilità di un'equiparazione al *princeps* in termini di poteri pubblici.¹² Tale schema verrà largamente riaffermato nel corso degli anni, anche quando Hildegard Temporini, nel 2002, ha trattato in diacronia e su un lungo periodo il tema delle *Kaiserinnen Roms*.¹³

⁹ MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 822: «Wenn schon unter dem Triumvirat die Gattinnen der Triumvirn von der Geschlechtstutel eximirt worden waren [...], so hat späterhin die Gemahlin des Kaisers durch besondere, aber stehende Bewilligung in privatrechtlicher Beziehung diejenige befreite Stellung erhalten, welche nach späterem Recht dem Kaiser selber zukommt».

¹⁰ Cass. Dio 49.38.1: τῆ δ' Ὀκταοῦα τῆ τε Λιουία καὶ εἰκόνας καὶ τὸ τὰ σφέτερα ἄνευ κυρίου τινὸς διοικεῖν, τὸ τε ἀδεῆς καὶ τὸ ἀνύβριστον ἐκ τοῦ ὁμοίου τοῖς δημάρχους ἔχειν ἔδωκεν. MOMMSEN, *StR* cit. (nt. 1) II/2, 819 nt. 3.

¹¹ Cfr. F. SANDELS, *Die Stellung der kaiserlichen Frauen aus dem julisch-claudischen Hause*, Darmstadt 1912, 20-23, in part. 21-22; cfr. 77: «[...] von einer Mitherrschaft der Livia in staatsrechtlichem Sinn kann nicht die Rede sein»; A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, München 1937, 269.

¹² SANDELS, *Die Stellung* cit. (nt. 11), 75-76; PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen* cit. (nt. 11), 269.

¹³ H. TEMPORINI-GRAFIN VITZTHUM, *Einleitung*, in EAD. (hrsg.), *Die Kaiserinnen Roms: von Livia bis Theodora*, München 2002, 11-19, in part. 16-17: «dieser Name, der bei den männlichen Trägern die Stellung als Alleinherrscher kennzeichnete, war kein Ausdruck offizieller Teilhabe von Frauen an politischer Macht».

Seppure talvolta il primato della prospettiva di Mommsen sia stato messo in discussione, più o meno esplicitamente – specie tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso¹⁴ –, spesso per negare che a un'Augusta potesse associarsi un qualsivoglia potere, si è registrato anche qualche leggero avanzamento rispetto al modello interpretativo dello *Staatsrecht*. Gli stessi Sandels e Premerstein riflettevano più estesamente su alcuni elementi presenti in Mommsen,¹⁵ rilevando come le norme *de maiestate* che proteggevano Livia in qualità di Augustae dipendessero dalla *sacrosanctitas* tribunizia riconosciuta nel 35 a.C. Ciò sarebbe desumibile, in particolare, da un passo degli *Annales* di Tacito, relativo all'autodifesa pronunciata nel 25 d.C. in senato da Cremuzio Cordo, che venne accusato di lesa maestà per aver elogiato i Cesaricidi: *sed neque haec in principem aut principis parentem (sc. Tiberium aut Liviam), quos lex maiestatis amplectitur*.¹⁶ Sandels e Premerstein rilevavano anche uno stretto rapporto tra le Augustae e il sistema di successione al potere imperiale.¹⁷

Un passo ulteriore rispetto a Mommsen, poi, si deve a Ernst Kornemann (1930) secondo il quale in quanto Augustae Livia e Agrippina Minore esercitarono una co-reggenza formale, oltre che sostanziale, insieme agli imperatori¹⁸ (in tale convinzione seguito, anni dopo, da Nicholas Purcell).¹⁹ Egli però confermò l'idea mommseniana

¹⁴ P. GRENADE, *Essai sur les origines du Principat. Investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux*, Paris 1961, 422: «Ce rêve de corégence n'a sans doute habité que la tête d'Agrippine». H.W. RITTER, *Livias Erhebung zur Augustae*, in *Chiron* 2 (1972) 313-338, in part. 322: «konnte eine 'Augusta' mit dem Herrscher nur die Ehrenstellung und das Ansehen teilen, da die Befugnisse des 'Augustus' nicht auf dieser Bezeichnung beruhten, sondern ihm vor allem als Imperator, als Inhaber des tribunizischen Gewalt, als *pontifex maximus* zukamen. Diese Überlegung läßt zugleich alle Mitregentschaftsthesen, die die Literatur durchziehen, höchst fragwürdig werden. Sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der staatsrechtlichen Terminologie ist 'Mitregentschaft' ohne einen rechtlich fixierten Anteil an der Staatsleitung nicht denkbar»; 336: «Die antiken Beurteilungen der Macht Livias beziehen sich also auf ihre tatsächliche, nicht ihre staatsrechtliche Stellung und können deren von uns versuchte Umschreibung nicht aufbrechen». Cfr. 313, 333, 335. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* IV/1, Napoli 1974, 446-448, in part. 447 e nt. 46; cfr. 448: «Il Mommsen ha supposto che l'attribuzione del nome di Augusta implicasse una partecipazione all'imperium, ma si tratta di una congettura senza prove, perché mentre iscrizioni e monete ci attestano il nome di Augusta per donne della casa imperiale, mogli o madri degli imperatori, non abbiamo mai nessuna testimonianza, la quale ci attesti un potere determinato».

¹⁵ SANDELS, *Die Stellung* cit. (nt. 11), 50-63 e 66-74; PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen* cit. (nt. 11), 269.

¹⁶ Tac. *ann.* 4.34.2.

¹⁷ SANDELS, *Die Stellung* cit. (nt. 11), 12-17; PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen* cit. (nt. 11), 269.

¹⁸ E. KORNEMANN, *Doppelprinzipat und Reichsteilung im 'Imperium Romanum'*, Leipzig-Berlin 1930, 35-36: «Die privatretlich Erbfolge, die in Adoption und Nennung im Testament zum Ausdruck kommt, war im augusteischen System seither immer der Auftakt zu staatsrechtlicher Beförderung gewesen»; 40 («Dyarchie»), 51 («Gedanke des Frauen-Mitregiment»), 57 («Zweihererschaft»). Cfr. 50 nt. 3, 189.

¹⁹ N. PURCELL, *Livia and the Womanhood of Rome*, in *PCPhS* n.s. 32 (1986) 78-105, in part 86.

che successivamente il *cognomen* di *Augusta* fosse solo onorifico. Similmente, d'altronde, la stessa Temporini, in un studio del 1978 che concentrava il focus sulle donne della corte di Traiano, fortemente asserì l'idea di una posizione politica pubblica implicata dal titolo di *Augusta*,²⁰ salvo sfumarla nel 2002 (*Kaiserinnen Roms*).

Nel più recente dibattito intorno alle *Augustae*, rappresentato dagli atti di un convegno organizzato da Anne Kolb (2010), la curatrice ha richiamato la posizione mommseniana riaffermando la possibilità di un collegamento fra diritto pubblico e sovranità derivato dalla concessione del *nomen Augustum* a Livia.²¹ Tuttavia Thomas Späth, siglando le conclusioni degli atti, ha sostenuto che le azioni delle *Augustae* e, in generale, delle donne della casa imperiale vanno comprese non in un *Verfassungssystem* – sistema costituzionale – ma in un ampio contesto di relazioni interpersonali, che escludono la possibilità di una chiara definizione sul piano giuridico.²² Ora, nell'ottica della mia indagine, un approccio analogo a quello di Späth, di tipo empirico, è stato seguito nel 1993 da Wolfgang Kuhoff, che ha riconosciuto una progressione nella storia del conferimento del *cognomen* di *Augusta*, ritenendo che esso da *Ehrenname* sarebbe divenuto *Titel* solo fra le età di Traiano e di Antonino Pio, per poi compiersi appieno con l'avvento dei Severi, attraverso un processo di istituzionalizzazione, rovesciando così la prospettiva mommseniana.²³ Kuhoff però non partiva dal quadro normativo di tale processo.

2. L'analisi delle fonti

Su un terreno così definito si rivela imprescindibile un riesame delle fonti, incentrato su alcuni dati giuridici pertinenti al diritto pubblico e privato, e ispirato ai due poli del commento ulpiano in D. 1.3.31: la *solutio legibus* a vantaggio del *princeps* ma

²⁰ H. TEMPORINI, *Die Frauen am Hofe Trajans. Ein Beitrag zur Stellung der 'Augustae' im Principat*, Berlin - New York 1978, 41-42: «die augenfällige enge Beziehung zwischen dem Augusta- und dem Augustustitel und die Verbindung beider mit dem *pater patriae*-Titel, die einen gemeinsamen begrifflich-ideologischen Gehalt voraussetzen, zwingen dazu, in der Benennung der Kaiserfrau (oder kaiserlichen Frau) als Augusta nicht nur eine formale Ehrung, sondern die Zuerkennung einer wenn auch abgeleiteten realen staatspolitischen Stellung zu sehen».

²¹ A. KOLB, *'Augustae' – Zielsetzung, Definition, prosopographischer Überblick*, in EAD. (hrsg.), *'Augustae'. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof, Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis II, Akten der Tagung in Zürich 18.-20.9.2008*, Berlin 2010, 11-35, in part. 15: «Ebenso wenig wie bei Augustus selbst waren später bei seiner Witwe staatsrechtlich begründete Herrschaftsrechte damit verbunden, noch wurde ein Anteil an der kaiserlichen Macht übertragen [...]».

²² T. SPÄTH, *'Augustae' zwischen modernen Konzepten und römischen Praktiken der Macht*, in KOLB, *'Augustae'* cit. (nt. 21), 293-308, in part. 295, 304 («[Die Komplexität des Verhältnisses zwischen 'Augustae und Politik'] spielt sich vielmehr in zahllosen interpersonellen Beziehungen und in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens»), 306.

²³ W. KUHOFF, *Zur Titulatur der römischen Kaiserinnen während der Prinzipatszeit*, in *Klio* 75 (1993) 244-256, in part. 248, 250.

non dell'*Augusta*, e la condivisione di *priuilegia* da parte di entrambi. Così, accanto alle fonti dirette superstiti (*senatusconsulta*, ma anche testimonianze seriali come i *Commentarii fratrum Arualium*), oggettivamente utili a individuare uno standard della presenza delle *Augustae* nella vita pubblica, è essenziale l'apporto della letteratura primaria (giurisprudenza e storiografia). Da qui per via indiretta si può, da un lato, integrare il quadro dei provvedimenti relativi alle *Augustae*, dall'altro, notare le risonanze che la loro posizione determinò nelle riflessioni dei contemporanei – al di là del deterioramento del dettaglio informativo, riscontrabile per le vicende del II rispetto al I secolo d.C. I dati compresi fra età giulio-claudia e antonina sono stati raccolti in due tabelle sintetiche, l'una di tipo storico relativa alla cronologia delle *Augustae*, accompagnata da una visualizzazione grafica (Tabella 1 e Cronografia), l'altra concernente norme, attribuzioni e privilegi noti per le singole *Augustae* (Tabella 2).

2.1. Aspetti di diritto pubblico

La riflessione giurisprudenziale confluita nel Digesto, allorché la figura dell'*Augusta* viene menzionata nell'esegesi di celebri atti legislativi, è utile per avviare l'analisi sul profilo delle detentrici del *nomen Augustum* nell'ambito del diritto pubblico. Così, merita un richiamo proprio il citato passo di Ulpiano, che colpì Mommsen sollecitandogli l'intuizione di collegare i *priuilegia* riconosciuti a un'*Augusta* e condivisi con il *princeps* ai provvedimenti del 35 a.C. Tali *priuilegia* costituiscono infatti un elemento di prossimità e, talora, identità fra *Augusta* e *Augustus*, seppure in modo asimmetrico, perché il *princeps* era la fonte decisionale della loro attribuzione, formalizzata dall'assemblea senatoria. Nel 35 a.C. le prerogative di Livia e Ottavia si giustificavano con l'esigenza di garantire ai triumviri Ottaviano e Antonio stabilità, in termini di assetto patrimoniale e familiare. Lo scarto rispetto alla tradizione giuridica anteriore fu marcato, per la prima volta, dal conferimento a una donna di uno status inequivocabilmente pubblico (plasticamente reso da statue, concesse anche nel 9 a.C.: vd. Tabella 2.1A), in quanto moglie di un leader politico.

Ora, il caso di Livia è senza precedenti anche per la lunga serie di attribuzioni prima e dopo l'assunzione del *cognomen* di *Augusta*, nel 14 d.C. (Tabella 2.1A-B), e richiede un trattamento analitico, che ricapitoli la cronologia di quelle più importanti. La circostanza che nelle fonti la *sacrosanctitas* riconosciuta nel 35 a.C. non risulti mai conferita a un'*Augusta* ha spinto Regula Frei-Stolba – sulla scia di Sandels e Premerstein – a ritenere che essa venisse di fatto superata già dalla legislazione augustea quando, nell'8 a.C., la *lex Iulia maiestatis* statuì in materia di protezione del *princeps* e della sua *domus*. Così, un elemento dell'originaria concessione triumvirale si troverebbe sottoposto a un processo di normalizzazione (cfr. § 2.2), in una fase ancora 'costitutiva' del

Principato, le cui tappe sono tuttora oggetto d'indagine.²⁴ Nel 14 d.C., poi, l'ulteriore e dirompente atto senza precedenti della sua adozione per via testamentaria da parte di Augusto ed elevazione a *Iulia Augusta*, ratificato dal senato, si caratterizzò per la ricchezza delle proposte avanzate riguardo ai privilegi aggiuntivi da tributarle. Tiberio vi si oppose parzialmente, preoccupato dall'inedita posizione raggiunta dalla vedova del fondatore. Che di lì a poco Livia, istituita *sacerdos Augusti* dai *patres*, ruolo noto in seguito anche per Antonia e Agrippina Minore (Tabella 2.1A-3A), gratificasse con un milione di sesterzi il senatore Numerio Attico il quale aveva dichiarato di aver visto Augusto ascendere al cielo dopo la morte, attesta una certa 'autonomia' dell'*Augusta* sulla scena pubblica.²⁵ Sembra, peraltro, che ella potesse erogare somme al fine di aiutare privati cittadini che avessero subito danni materiali, in particolare in occasione di incendi, come si apprende da Cassio Dione per il 16 d.C.²⁶ Se Livia sfruttasse fondi del suo patrimonio privato o attingesse dalla cassa pubblica in veste di *Augusta*, è arduo da appurare in assenza di parallelismi (cfr. però § 2.2). Appare, tuttavia, notevole che l'intervento fosse coordinato a quello di Tiberio. Esso si attaglia perfettamente, comunque, al novero dei *beneficia erga cuiusque ordinis homines* riconosciuti a Livia nel testo del *s.c. de Cn. Pisone patre* (ll. 116-117).

In effetti, l'acquisizione di decreti senatori coevi, come quello noto dalla *Tabula Siarensis* e il *s.c. de Cn. Pisone patre*, ha contribuito a meglio definire il profilo della prima *Augusta* (Tabella 2.1A). Nella *Tabula Siarensis*, un interessante riferimento a Livia mette in luce un suo ruolo consultivo verso i senatori, insieme al *princeps* e ad altri membri della *domus Augusta* – anche femminili –, in fase di elaborazione di un ventaglio di possibili atti commemorativi di Germanico, morto in Siria nel 19 d.C.²⁷

²⁴ R. FREI-STOLBA, *Recherches sur la position juridique et sociale de Livie, l'épouse d'Auguste*, in *EL* (1998) 65-89, in part. 76, 88 (vd. anche Cass. Dio [Xiph., Zonar.] 57.19.1 e *supra*, § 1 e nt. 17). Tac. *ann.* 3.28.1; Cass. Dio 53.2.5; cfr. D. MANTOVANI, 'Leges et iura p(opuli) r(omani) restituit'. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano, in *Athenaeum* 96/1 (2008) 5-54, in part. 8-10, 36-41; ID., 'Mores, leges, potentia'. La storia della legislazione romana secondo Tacito ('Annales' III 25-28), in M. CITRONI (a c. di), *Letteratura e 'civitas'. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, Pisa 2012, 353-404, in part. 368-375.

²⁵ Vell. 2.75.3; Cass. Dio 56.46.1-2. L'assegnazione di un littore che accompagnasse Livia nelle sua funzione di *sacerdos Augusti* è dibattuta, poiché incerto il suo accoglimento da parte del *princeps*: J. SCHEID, *Les rôles religieux des femmes à Rome. Un complément*, in R. FREI-STOLBA - A. BIELMAN - O. BIANCHI (a c. di), *Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique, Actes du Diplôme d'Études Avancées, Universités de Lausanne et Neuchâtel 2000-2002*, Bern 2003, 137-151, in part. 148-149. Per Numerio Attico è noto un parallelismo: sotto Caligola, alla morte di Drusilla il senatore Livio Gemino ottenne la medesima somma in premio per aver dichiarato di aver visto la sorella del *princeps* salire al cielo (Cass. Dio 59.11.4).

²⁶ Cass. Dio 57.16.2: ἐμπροσθεῖσι τέ τισιν οὐχ ὅπως ὁ Τιβέριος ἀλλὰ καὶ ἡ Λιουία ἤμυνε.

²⁷ *Tab. Siarensis*, fr. a, 4-8: [de]que ea re consilio Ti(beri) Caesaris Aug(usti) prin[cipis nostri --- uti] | copia sententiarum ipsi fieret atque is adsueta sibi [--- ex omnibus iis] | honoribus quos habendos esse censebat senatus legeret eo[s] quos

Tiberio infatti operò la scelta degli omaggi proposti dall'assemblea nell'ambito di un 'consiglio ristretto' composto, oltre che da Livia, anche da Druso Minore, figlio del *princeps*, e Antonia Minore, madre di Germanico. A dispetto di qualche lacuna nel testo, foriera di dubbi interpretativi e integrativi che comunque ai nostri fini non incidono sul valore della testimonianza,²⁸ è lecito ritenere che la menzione per esteso di Livia come *Iulia Augusta* e la sua inclusione nella fase consultiva implicino un privilegio regolato da un principio, si direbbe, perlomeno protocollare. Se poi la ricostruzione del testo è corretta e Antonia prese parte al consiglio perché *adhibita ab eis* (scil. *Tiberio et Al.*) *et deliberationi* (l. 8), si dovrebbe ravvisare una compartecipazione dell'*Augusta* alla composizione stessa del gruppo consiliare. Le conseguenze delle decisioni destinate al senato e da questi accolte sono dunque pubbliche, come pure l'evidenza dell'operato di Livia attraverso il testo decretale.²⁹

Nel processo intentato nel 20 d.C. contro il legato di Siria, Gneo Calpurnio Pisone, accusato della morte di Germanico, Livia agì poi come intermediatrice presso Tiberio e il senato, ottenendo l'assoluzione di Plancina, co-imputata moglie di Pisone.³⁰ Nel *s.c. de Cn. Pisone patre* si sottolinea come l'*Augusta* fosse benemerita nei confronti della *res publica* e godesse della possibilità di trasmettere le sue richieste ai *patres* tramite Tiberio (ll. 113-114) con la precisazione, però, che l'*Augusta* facesse solo uno sporadico ricorso all'eminente prerogativa.³¹ Il suo ruolo appare qui, da un lato, simile a quello che si

ipse (scil. *Tiberius*) *uellet et Iulia*] | *Augusta mater eius et Drusus Caesar materque Germanici Ca[esaris Antonia consilio]* | *adhibita ab eis et deliberationi, satis apte posse haberi existu[m]arent, d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)*. La ricostruzione del testo segue Á. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, 'Tabula Siarensis: edición, traducción y comentario, Pamplona 1999, 50, 89-93. Cfr. F. CENERINI, *Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a Commodo*, Imola 2009, 37.

²⁸ La partecipazione al consiglio di Agrippina Maggiore, vedova di Germanico, ricostruita in sede di lacuna (l. 7) e sostenuta da J. GONZÁLEZ - F. FERNÁNDEZ, *Tabula Siarensis*, in *Iura* 32 (1981) 1-36, in part. 5; W.D. LEBEK, *Schwierige Stellen der 'Tabula Siarensis'*, in *ZPE* 66 (1986) 31-48 e M.H. CRAWFORD (a c. di), *Roman Statutes I*, London 1996, ha sollevato le ragionevoli obiezioni di A. FRASCHETTI, *Osservazioni sulla 'tabula Siarensis' (frag. I, ll. 6-8)*, in *Epigraphica* 50 (1988) 47-60 e SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, 'Tabula Siarensis' cit. (nt. 27), *ad loc.* La sua eventuale inclusione non modificherebbe la sostanza del ruolo di Livia, che appare preminente.

²⁹ Analogo ruolo consiliare si riscontra, nel caso di Livia, forse già per quanto attiene agli onori decretati dal senato in memoria del defunto Augusto: cfr. Cass. Dio 56.47.1 (λόγω μὲν ὑπὸ τῆς γεροῦσίας, ἔργω δὲ ὑπὸ τοῦ Τιβερίου καὶ ὑπὸ τῆς Λιουίας).

³⁰ Sugli eventi che precedettero e seguirono l'incriminazione di Pisone, cfr. Tac. *ann.* 2.43,55,57-58,68-81; 3.12-17.

³¹ Livia è menzionata in tre luoghi del documento, che generalmente fanno risaltare la sua esemplarità: *s.c. de Cn. Pisone patre*, ll. 115-117, 132-133, 149-150. Nello specifico, però, interessano le ll. 109-120: *Quod ad Plancinae causam pertineret, qu<o>i pluruma et grauissima crimina | obiecta essent, quoniam confiteretur se omnem spem in misericordia[m] | principis nostri et senatus habere, et saepe princeps noster accurateq(ue) ab | eo ordine petierit, ut contentus senatus Cn(aei) Pisonis patris poena uxori eius | sic uti M(arco) f(ilio) parceret et pro Plancina rogatu matris suae deprecatus <it> et, | quam ob rem id mater sua impetrari vellet, iustissimas ab ea sibi causas expositas acceperit, senatum*

riscontra nella *Tabula Siarensis*, giacché si tratta ancora, sostanzialmente, di un'azione mediata e di carattere consultivo. Dall'altro lato, però, spicca una possibilità d'intervento più incisiva, che prescinde dall'episodio contingente. Infatti, l'elogio da parte del senato sembra implicare la formalizzazione di un privilegio esclusivo della posizione occupata dalla vedova di Augusto, il cui valore oltrepassa quello protocollare: *cum iure meritoq(ue) plurimum posse<t> in eo quod / a senatu petere deberet parcissime uteretur eo* (ll. 117-118). Il salto di qualità rispetto a quanto si apprende dalla *Tabula Siarensis* si avverte nei termini di un rapporto più serrato con l'attività deliberativa dei senatori. L'impiego di *plurimum posset* ne connota il nerbo, secondo quello che è stato qualificato come «ein Recht auf Einfluß», in virtù di una «Machtposition» il cui profilo pubblico sembra innegabile.³² Ciò dovette contribuire a conformare il *muliebre fastigium* accreditato da Tacito a Livia, da cui ogni altra donna era giuridicamente esclusa.³³ Vedere in tale 'autonomia' un riflesso attendibile della legislazione prodotta fra 35 e 8 a.C. non solo indicherebbe la sua conservazione dopo la nomina ad *Augusta* nel 14 d.C. ma proverebbe anche il suo consolidamento attraverso la prassi della vita politica.

D'altronde l'epoca proto-imperiale segna lo sviluppo parallelo di un costituendo protocollo, scandito da speciali distinzioni di rango: è noto, per esempio, come in occasione di pubblici spettacoli quali i giochi circensi già Augusto condividesse il *puluinar* con la moglie.³⁴ Una tappa importante, in tal senso, si registra nel 23 d.C., quando il senato decretò che Livia ottenesse un seggio fra le Vestali a teatro e potesse usare un *carpentum* nei suoi spostamenti per via.³⁵ Ciò permette di aprire un altro fron-

arbitrari et Iuliae Aug(ustae), optume de r(e) p(ublica) merita non | partu tantum modo principis nostri, sed etiam multis magnisq(ue) erga cui(us)q(ue) ordinis homines beneficis, quae, cum iure meritoq(ue) plurimum posse<t> in eo quod | a senatu petere deberet parcissime uteretur eo, et principis nostri summa<e> | erga matrem suam pietati suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) | poenam Plancinae placere. Il testo è quello ricostruito da W. ECK - A. CABALLOS - F. FERNÁNDEZ, *Das 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, München 1996. Per le ll. 113-114, cfr. Tac. *ann.* 3.17.1-2,4; per le ll. 117-118, cfr. Cass. Dio 57.12.3; CENERINI, *Dive e donne* cit. (nt. 27), 38.

³² Cfr. ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ, *Das 'senatus consultum'* cit. (nt. 31), 227-228. Dal *senatusconsultum* emerge «die Spannung zwischen der Macht, die Livia hatte, und der Art, wie und wo sie diese Macht einsetzte», in particolare nel rapporto con l'assemblea senatoria: «Das s.c. zeigt in bisher nicht bekannter Klarheit, welche Machtposition Livia in der Öffentlichkeit und auch gegenüber den Senatoren einnahm».

³³ Tac. *ann.* 1.14.2. Per le limitazioni giuridicamente imposte alle donne, cfr. Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.5; Paul. 17 *ad ed.* D. 5.1.12.2; Ulp. 1 *ad Sab.* D. 50.17.2.

³⁴ Suet. *Aug.* 45.1: *ipse (scil. Augustus) circenses ex amicorum fere libertorumque cenaculis spectabat, interdum ex puluinari et quidem cum coniuge ac liberis sedens.* Sull'importanza e sull'evoluzione del *puluinar* vd. P. ARENA, *Feste e rituali a Roma. Il principe incontra il popolo nel Circo Massimo*, Bari 2010, 110-122.

³⁵ Sul seggio a teatro, Tac. *ann.* 4.16.4: *decretum [...] quotiens Augusta theatrum introisset, ut sedes inter Vestalium consideret*; cfr. Suet. *Aug.* 44.3. FREIF-STOLBA, *Recherches* cit. (nt. 24), 79-81; SCHEID, *Les rôles religieux* cit. (nt. 25), 150. Sul *carpentum* attribuito a Livia, vd. *RIC*² *Tiberius* n. 51 (22-23 d.C.).

te d'indagine: infatti il caso di Livia, benché capitale, non basta a dar conto dello status delle *Augustae* nel sistema del diritto pubblico romano. In quanto prima *Augusta*, Livia rappresenta un modello che di per sé scontrerebbe il limite stesso della sua primogenitura, laddove servirebbe apprezzare durata e costanza nel riconoscimento di determinate prerogative connesse al *nomen Augustum* attribuito a una donna, in virtù della sua posizione nella casa imperiale. Riflettendo allora in diacronia sulla ricorrenza di privilegi per le singole *Augustae* fino alla conclusione dell'età antonina, è opportuno esaminare pochi dati, ma particolarmente degni di attenzione.³⁶ Le testimonianze permettono di apprezzare soprattutto una ristretta cerchia di riconoscimenti, speciale appannaggio delle *Augustae* in quanto spose dei *principes*.

Seppure talvolta un onore possa contraddistinguere l'*Augusta* rispetto all'imperatore, come nel caso del *carpentum*, pure emblematico in pubblico,³⁷ l'evidenza più significativa è forse costituita proprio dal diritto di sedere al posto d'onore accanto al marito nei luoghi deputati ai pubblici spettacoli (teatro, circo, anfiteatro), sicuramente attestato o, talora, desumibile fra I e II secolo d.C. (Tabella 2.1A-3A, 12A, 18A-20A). In tal senso, giova particolarmente prendere le mosse dalla fine del nostro arco cronologico e riferire quanto ricordato da Erodiano, testimone diretto dell'epoca di Commodo. Introducendo nella sua opera la figura di Lucilla, figlia di Marco Aurelio e moglie di Lucio Vero, egli ne descrive i privilegi (Tabella 2.19A).³⁸ Si apprende, pertanto, come in seguito alla morte di Vero (febbraio 169 d.C.) e alle seconde nozze celebrate con il legato di Germania, Tiberio Claudio Pompeiano (forse settembre-ottobre dello stesso anno),³⁹

³⁶ Si prescindere, per esempio, da aspetti pur rilevanti come quello dell'attribuzione di statue, oggetto di studi specifici: cfr. K. FITTSCHEN - P. ZANKER, *Kaiserinnen- und Prinzessinnenbildnisse Frauenporträts*, Mainz am Rhein 1983.

³⁷ L'assegnazione del *carpentum* sembra oscillare come onore tributato a un'*Augusta* vivente (Tabella 2.1A, 3A, 5A, 18A) oppure postumo (Tabella 2.2A, 9A-10A, 13A, 17A), al quale ultimo si associa o sostituisce l'*armamaxa* (Tabella 2.1A, 8A, 12A, 17A). Sul loro uso pubblico vd. ARENA, *Feste e rituali* cit. (nt. 34), 76-79. La circostanza che il carro servisse per gli spostamenti pubblici delle *Augustae* cui veniva attribuito indurrebbe però a ritenerlo un privilegio ordinario. In tal senso, meno scontata sembra la sua 'conferma' *post mortem*. È invece un dato di fatto che esso, quando attestato per *Augustae* viventi, spetti alle mogli dei *principes* (tranne il caso di Livia, che però fu la prima a ottenerlo): Agrippina Minore: Tac. *ann.* 12.42.2; Cass. Dio [Xiph.] 60.33.2¹; Faustina Minore: *RIC* III, *Antoninus Pius* n. 1385. Anche a Poppea vivente sembra potersi desumere che fosse attribuito il *carpentum*: Cass. Dio [Xiph.] 62.28.1 fa riferimento alle mule che conducevano l'*Augusta* per via (τάς τε ἡμιόνους τὰς ἀγούσας αὐτήν ἐπίχρυσα σπαρτία ὑποδεῖσθαι).

³⁸ Hdn. 1.8.3-4: ἀλλ' ἐπεὶ συνέβη τὸν Λούκιον τελευτῆσαι, μενόντων τῇ Λουκίλλῃ τῶν τῆς βασιλείας συμβόλων Πομπηιανῶ ὁ πατὴρ ἐξέδοτο αὐτήν. οὐδὲν ἦττον μέντοι καὶ ὁ Κόμοδος ἐφύλαττε τὰς τιμὰς τῇ ἀδελφῇ· καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ βασιλείου θρόνου καθῆστο ἐν τοῖς θεάτροις, καὶ τὸ πῦρ προεπόμπευεν αὐτῆς. ἐπεὶ δὲ ὁ Κόμοδος γυναικα ἠγάγετο, Κρισπίναν ὄνομα, ἀνάγκη τε ἐγένετο τὴν προεδρίαν ἀπονέμεσθαι τῇ τοῦ βασιλεύοντος γυναικί. Vd. F. CASSOLA: Erodiano, *Storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio*, testo e versione di F. C., Firenze 1967, 25.

³⁹ Sulla data di morte di Vero, vd. N. GONIS, *Egypt and the Date of the Death of Lucius Verus*, in *ZPE* 169 (2009) 196.

Marco Aurelio conservasse a Lucilla, *Augusta* sin dal 163 d.C., i τῆς βασιλείας σύμβολα, che Filippo Cassola ha inteso come «il privilegio delle insegne imperiali». Ella in effetti continuò a godere di distinzioni che sembrano ordinarie per la sua posizione: il seggio a teatro accanto al *princeps* e fiaccole ardenti a precederla nelle pubbliche processioni. Erodiano aggiunge però che quando Commodo, già *Augustus* dalla metà del 177 d.C., sposò Crispina che nell'occasione assunse il *cognomen* di *Augusta*, nell'agosto 178 (Tabella 1.20), Lucilla perse la προεδρία teatrale, riservata in via esclusiva alla moglie del nuovo *princeps* (τῆ τοῦ βασιλεύοντος γυναικί). La *diminutio* di Lucilla costituisce una prova dell'esistenza di una gerarchia fra contemporanee detentrici del *nomen Augustum*, che pone al vertice del protocollo solo la metà femminile della coppia imperiale.

Dal testo di Erodiano si può anche dedurre uno standard consolidato di privilegi spettanti alla sposa del *princeps*, e dunque applicarne a ritroso l'attribuzione alle *Augustae* precedenti per le quali non esistano attestazioni. Da Livia a Crispina, il seggio a teatro (analogamente che al circo o, dall'età flavia, in anfiteatro) è una presenza stabile che evolve solo in termini di collocazione nello spazio, da quella iniziale che ammise Livia tra le Vestali fino al posto d'onore accanto al *princeps*.⁴⁰ Il dato non è irrilevante, se lo si intende come segno della cristallizzazione progressiva del protocollo che celebrava il duo marito-*Augustus*/moglie-*Augusta*. L'*Augusta* rimasta vedova, dunque, manteneva il privilegio solo finché la costituzione di una nuova coppia imperiale ridefiniva la scala delle priorità.⁴¹ Si può allora ipotizzare che la regola investisse la totalità dei privilegi che nell'etichetta ufficiale marcano la posizione della consorte del *princeps*. Al proposito è utile avvalersi dei *Commentarii fratrum Arvalium*: da quando la moglie di Domiziano, Domizia Longina, ottiene il *nomen Augustum* nell'81 d.C. (Tabella 1.12), si constata che il nome di Giulia, figlia di Tito e *Augusta* sin dal 79 d.C. (Tabella 1.9), compare menzionato posposto a quello di Domizia.⁴² Il nuovo protocollo imperiale viene così recepito in documenti pubblici, che ne rispettano il rigore.

⁴⁰ Cfr. E. RAWSON, 'Discrimina ordinum: the 'lex Julia theatralis'', in *PBSR* 55 (1987) 83-114.

⁴¹ Dopo la morte di Faustina Minore (176 d.C.), il senato decretò che la sua statua dorata fosse condotta a teatro ogni volta che Marco Aurelio assisteva a uno spettacolo, e messa nella posizione (προεδρία) ordinariamente riservata all'*Augusta* da viva. Vd. Cass. Dio 72.31.2. L'onore sembra ispirato al modello processionale della *pompa circensis*, sulla quale vd. ARENA, *Feste e rituali* cit. (nt. 34), 53-102.

⁴² *Iulia Augusta* da sola: *CIL* VI, 2059 = *Commentarii* 48.40 (80/81 d.C.). Posposta a *Domitia Augusta*: *CIL* VI, 2060 = *Commentarii* 49.46-48 (81 d.C.); *CIL* VI, 2065 = *Commentarii* 55.1.26 (87 d.C.); cfr. anche *CIL* VI, 2064 = *Commentarii* 54.6 (86 d.C.), dove però il nome di *Iulia Augusta* è integrato; *CIL* X, 1632. Per i *Commentarii* l'edizione di riferimento è di J. SCHEID, *Recherches archéologiques à la Magliana. 'Commentarii fratrum Arvalium qui supersunt'. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie Arvale (21 av.-304 ap. J.-C.)*, avec la collaboration de P. TASSINI et J. RÜPKE, Roma 1998. Cfr. G.L. GREGORI - E. ROSSO, *Giulia Augusta, figlia di Tito, nipote di Domiziano*, in KOLB, *'Augustae'* cit. (nt. 21), 193-210, in part. 201-202.

Sembra trattarsi dell'unico esempio epigrafico in cui una transizione di priorità fra *Augustae* appaia evidente ma, come dato oggettivo, esso conferma quanto desunto dalla storiografia antica.

In tal senso, conforta richiamare un altro riflettore del primato di un'*Augusta* consorte, certo regolato giuridicamente e importante anche per le sue implicazioni politiche, rappresentato dalle ben attestate *salutationes matutinae* tenute nel *palatium* (Tabella 2.1A, 3A, 5A, 9A, 12A, 14A). Proprio sotto Domiziano, nella fase in cui Domizia Longina era stata allontanata a causa di dissidi con il marito (82/83 d.C.), Giulia coabitava col *princeps* e appariva come l'*Augusta* consorte 'di fatto'. Non sembra azzardato dedurre che, in tali circostanze, ella attendesse alle *salutationes* al posto di Domizia.⁴³ Il loro tenore pubblico era sottolineato specialmente dall'inclusione negli *acta diurna*, sicura nel caso di Livia e molto probabile anche in quello di Agrippina Minore.⁴⁴ Seguendo il principio applicato al caso del seggio d'onore riservato nei pubblici spettacoli, l'ufficialità e la natura seriale degli *acta* autorizzano a reputare che per ogni sposa di imperatore fosse prevista identica registrazione.

Se poi le *salutationes* implicano l'esercizio di un patronato accanto a quello dell'imperatore,⁴⁵ allora la gerarchia tra *Augustae* risalta anche quando il focus si concentra sul fronte delle prerogative indicanti uno spessore più concretamente politico della loro posizione. Un esempio, purtroppo controverso, risalirebbe alla morte di Traiano in Cilicia (agosto 117 d.C.), quando Plotina e Matidia Maggiore detenevano ambedue il *nomen Augustum* (Tabella 1.13-14) ma solo la prima, vedova del *princeps*, per agevolare la transizione del Principato verso Adriano avrebbe svolto un ruolo incisivo, interagendo con il senato mediante la personale sottoscrizione (non già una falsificazione: Cassio Dione usa il verbo ὑπέγραψεν) delle lettere traiane destinate ai *patres*.⁴⁶ Plotina sembra

⁴³ Cass. Dio [Xiph., Zonar.] 67.3.2: κάκ τούτου τῆ ἀδελφιδῆ τῆ ἰδίᾳ, ἦγουν τῆ Ἰουλίᾳ ἀπαρακαλυπτότερον | ὡς γαμετῆ συνῶκει. Cfr. Tac. *ann.* 13.18.3-19.1, a proposito di Agrippina Minore, allontanata dal *palatium* nel 55 d.C.

⁴⁴ Nel caso di Livia: Cass. Dio 57.12.2 (τὰ δημόσια ὑπομνήματα); in quello di Agrippina Minore: Tac. *ann.* 13.18.2-3; Cass. Dio [Exc. Val.] 60.33.1 (τούτο καί ἐς τὰ ὑπομνήματα ἐσεγράφετο); è possibile che gli *acta diurna* registrasse anche alcuni colloqui fra Agrippina e Nerone a cui si volesse dare pubblicità, se così si intende quanto riferito da Cass. Dio 61.8.5 (τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ὅσα καθ' ἐκάστην ὡς εἶπεν ἡμέραν καὶ ἔλεγον ἐς ἀλλήλους καὶ ἔπραττον, ἐξήμει μὲν ἐκ τοῦ παλατίου, οὐ μέντοι καὶ πάντα ἐδημοσιεύετο, ἀλλὰ κατείκαζον αὐτὰ καὶ ἐλογοποίηον ἄλλοι ἄλλως).

⁴⁵ Sul patronato vd. C.-M. PERKOUNIG, *Livia Drusilla - Iulia Augusta. Das politische Porträt der ersten Kaiserin Roms*, Wien-Köln-Weimar 1995, 175-177; P. ARENA in F. GOLDBECK - P. ARENA, *'Salutationes' in Republican and Imperial Rome. Development, Functions and Usurpations of the Ritual*, in A. MICHAELS (dir.), *Ritual Dynamics and the Science of Ritual III*, Wiesbaden 2010, 435-442; CH. KUNST, *Patronage/Matronage der 'Augustae'*, in KOLB, *'Augustae'* cit. (nt. 21), 145-161.

⁴⁶ Cass. Dio 69.1.4: ταῖς γὰρ ἐπιστολαῖς οὐκ αὐτὸς ἀλλ' ἡ Πλωτῖνα ὑπέγραψεν, ὅπερ ἐπ' οὐδενὸς ἄλλου ἐπεποιήκει. La fonte di Dione è suo padre Aproniano, governatore di Cilicia sessant'anni dopo gli eventi. Nella letteratura tarda si

qui esercitare una funzione di garanzia della volontà del marito, dipendente dal suo status all'interno della *domus principis*, influente già con Traiano ancor vivo.⁴⁷ È altresì notevole come Dione precisi che l'intervento dell'*Augusta* sia inedito: ciò evidentemente non significa che Plotina non potesse compierlo. In tal caso, si può forse stabilire un certo parallelismo con quanto dal *s.c. de Cn. Pisone patre* si è appreso a proposito di Livia e della sua possibilità di dialogo con i senatori, solo raramente messa in pratica,⁴⁸ e individuare una traccia di continuità nei termini di un ruolo attivo dell'*Augusta*, evolutasi però nel tempo. In origine, infatti, la stessa Livia aveva goduto seppur temporaneamente del diritto di firmare le lettere imperiali insieme con Tiberio (Tabella 2.1A); sembra poi che Agrippina Minore, all'inizio del principato di Nerone, potesse siglare la corrispondenza ordinaria addirittura in modo indipendente, raggiungendo un apice di preminenza presto interrotto (Tabella 2.3A).⁴⁹ L'episodio di Plotina indicherebbe, dunque, l'applicazione della facoltà di firma di documenti imperiali in circostanze straordinarie e denuncerebbe una durevole capacità di influenza politica, pur delimitata dalla sua stessa natura di atto compiuto 'in vece' del *princeps* suo marito.

2.2. Aspetti di diritto privato

Il quadro relativo ai dati afferenti al diritto pubblico rivela, in linea di massima, una prima cruciale fase di 'configurazione' del ruolo dell'*Augusta* e l'esistenza di regolarità nel conferimento di privilegi sul lungo periodo. Esso giustifica, inoltre, l'attenzione

sviluppa, con varietà di sfumature, la storia della falsificazione del testamento di Traiano a favore di Adriano da parte di Plotina, forse in conseguenza dell'impatto dell'intervento dell'*Augusta*. Cfr. Aur. Vict. 13.13; Hist. Aug. *Hadr.* 4.10; Eutr. 8.6.1; A. GALIMBERTI, *La successione di Adriano e il Senato*, in *Quaderni del Dipartimento di filologia Rostagni* n.s. 8 (2009) 33-41, in part. 35-37. In tale quadro è degna di nota l'assenza di Matidia Maggiore: la nipote di Traiano, *Augusta* anch'ella sin dal 112, e futura suocera di Adriano (madre di Sabina) non ebbe alcun ruolo nella transizione, al di là della partecipazione cerimoniale al trasporto delle spoglie del defunto *princeps* (Hist. Aug. *Hadr.* 5.9).

⁴⁷ Cfr. *P. Amb.* II 110, l. 24 (I secolo d.C.); cfr. *P. Meyer* 13.17 (II secolo d.C.) per l'occorrenza del sostantivo derivato dal verbo, ὑπογραφεύς. A margine giova forse ricordare come una frammentaria testimonianza papiracea, di tenore letterario e d'ambiente alessandrino, registri l'intervento di Plotina presso individui di rango senatorio, vivente Traiano, in data certamente anteriore al 114 d.C.: *P. Oxy.* X 1242.26-32 ([ἡ] δὲ Πλωτεῖνα ἀπαντᾷ τοὺς συγκλητῆρας | τικου[ς] π[αρ]αγενέσθαι κατὰ Ἀλεξανδρέων καὶ | τοῖς Ἰουδαίοις βοήθησαι. καὶ πρῶτοι εἰσελθόντες οἱ Ἰουδαῖοι ἀσπάζονται τὸν Αὐτοκράτορα Τραιανόν, ὁ δὲ Καῖσαρ εὐμενέστατα αὐτοὺς ἡσπ[ά]σ[α]το καὶ αὐτός, ἥδη προπεπισμέ[ν]ος ὑπὸ [τῆς Πλωτείνης]). Sul contesto della vicenda, cfr. TEMPORINI, *Die Frauen* cit. (nt. 20), 90-91. Non è chiaro in quali circostanze né dove l'*Augusta* incontrò i senatori: forse in occasione delle *salutationes matutinae*.

⁴⁸ Cfr. già Plin. *paneg.* 84.5, sulla moderazione della vita pubblica di Plotina e Marciana, nonché quanto CENERINI, *Dive e donne* cit. (nt. 27), 103-104, sostiene riguardo alla misura di Matidia Maggiore nel rivolgere le sue richieste al *princeps* ricordata nell'elogio funebre pronunciato da Adriano nel 119 d.C. (*CIL* XIV, 3579 = *Inscr. Ital.* IV/1, 77, ll. 26-30).

⁴⁹ Rispettivamente: Cass. Dio 57.12.2 (αἱ τε ἐπιστολαὶ αἱ τοῦ Τιβερίου καὶ τὸ ἐκείνης ὄνομα χρόνον τινὰ ἔσχον, καὶ ἐγράφετο ἀμφοῖν ὁμοίως); [Xiph.] 61.3.2 (ἐπιστολὰς καὶ δῆμοις καὶ ἀρχουσι καὶ βασιλεῦσιν ἐπέστελλον).

riservata da Mommsen alle *Augustae* mogli di *principes* (§ 1). È ora opportuno allacciarsi al diritto privato per verificare se vi siano elementi che valgano a meglio definire il tenore della posizione pubblica delle *Augustae*, in tema non solo di distinzioni ma anche di eventuali limitazioni.

La storiografia, purtroppo, in generale risulta avara di notizie; a tale carenza soccorrono in parte la riflessione giurisprudenziale e i dati epigrafici. Cassio Dione ricorda come nel 9 a.C. il senato conferisse a Livia, a titolo personale, il beneficio del *ius trium liberorum*, previsto dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* in vigore dal 18 a.C., poi integrata nel 9 d.C. con la *lex Papia Poppaea nuptialis* (Tabella 2.1B).⁵⁰ Il decreto costituisce un portato della dispensa dalla *tutela mulierum* del 35 a.C. la quale, con l'approntamento dell'ampia legislazione augustea in tema di diritto familiare, rientra in una cornice normativa che regolarizza l'eccezionalità dell'atto triumvirale – al pari dell'inquadramento della *sacrosanctitas* tribunizia nella *lex Iulia maiestatis* dell'8 a.C. L'incidenza del *ius trium liberorum* deve allora intendersi nella direzione dello sviluppo dell'identità giuridica femminile negli ordini dirigenti di Roma.⁵¹ Dunque in un lasso di tempo assai denso, come fu quello dei primi anni del Principato, anche il diritto privato avrebbe provveduto a definire la base del profilo che distingueva Livia come moglie del *princeps* (§ 2.1).

I giuristi di II e III secolo permettono di estendere il quadro, benché la loro esegesi insista sulle *Augustae* solo di rado. In età antonina, Giunio Mauriciano, nel suo commento alla *lex Iulia et Papia* affronta l'ambito testamentario, soffermandosi sulla caducità di un lascito disposto, ma non perfezionato, a favore di un'*Augusta* allorché questa fosse premorta al testatore.⁵² Descrivendo il problema, egli rammenta due esempi a lui coevi, quando Adriano e Antonino Pio statuirono circa disposizioni di terzi rispettivamente a favore di Plotina, morta nel 123 d.C., e di Faustina Maggiore, morta nel 140 d.C. Si marca così una netta differenza rispetto a quanto previsto riguardo al *princeps*, *ex constitutione diui Antonini*, come si apprende dalla coeva esegesi di Gaio sulla stessa *lex Iulia et Papia*, spesso citata dalla critica. In tal caso, infatti, un legato rimane valido ed è trasmesso al nuovo imperatore, in deroga a quanto stabilito dal diritto comune.⁵³

⁵⁰ Cass. Dio 55.2.5. Cfr. R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*, Padova 1970, 174-180, in part. 177.

⁵¹ Cfr. Gai. *Inst.* 1.145 e 194; D. 27.1. C. FAYER, *La 'familia' romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Parte 2, *Sponsalia matrimonio dote*, Roma 1994, 588, 593; M. TALAMANCA, *Elementi di diritto privato*, Milano 2001, 91-92.

⁵² Maur. 2 *ad l. Iul. et Pap.* D. 31.57: *Si Augustae legaueris et ea inter homines esse desierit, deficit quod ei relictum est, sicuti diuus Hadrianus in Plotinae et proxime imperator Antoninus in Faustinae Augustae persona constituit, cum ea ante inter homines esse desiit, quam testator decederet.*

⁵³ Gai. 14 *ad l. Iul. et Pap.* D. 31.56: *Quod principi relictum est, qui ante, quam dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ex constitutione diui Antonini successoribus eius debetur.* Cfr. A. MASI, *Ricerche sulla 'res privata' del 'princeps'*, Milano

In merito, Klaus Peter Müller-Eiselt ha legittimamente associato il passo di Mauriciano alla differenza tra lo status del *princeps legibus solutus* e quello dell'*Augusta*, che rimaneva sottoposta ai vincoli di legge (*legibus soluta non est*).⁵⁴ Se la distanza fra la detentrica del *nomen Augustum* e l'imperatore resta incolmabile, nondimeno l'interesse da parte del giurista antonino per i casi di Plotina e Faustina Maggiore appare di per sé degno di nota. Difatti la riflessione, che nel Digesto integra quella di Gaio a proposito del *princeps*, potrebbe implicare come, al tempo di Mauriciano, la circostanza che un'*Augusta* rimanesse soggetta alle norme cui qualsiasi legatario *privatus* sottostava non costituisse un dato del tutto evidente (§ 3). A ribadire l'asimmetria rispetto all'imperatore concorre, d'altronde, la circostanza che il *princeps* controlli il patrimonio di un'*Augusta* testatrice.⁵⁵ Già alla morte di Livia, nel 29 d.C., Tiberio non ritenne di mandare a effetto alcune clausole testamentarie, relative a legati a beneficio di terzi, ma Caligola nel 37 d.C. ne ripristinò integralmente il valore, consentendo la trasmissione delle somme stabilite a favore dei legatari.⁵⁶

In materia patrimoniale la giurisprudenza fornisce ulteriori spunti di riflessione i quali, invece, delineano uno scenario che equipara la detentrica del *nomen Augustum* all'imperatore in termini di *privilegia*. Ulpiano, nel suo commento *ad edictum perpetuum praetoris urbani* d'età adrianea, tratta del patrimonio personale del *princeps* e dell'*Augusta*,⁵⁷ riferendosi alla *ratio Augustae* in un rapporto di pari dignità con la *ratio Caesaris* per quanto attiene ai privilegi spettanti al fisco (*quodcumque privilegii fisco competit*). In questa sede si prescindere dal complesso problema dell'individuazione dei *privilegia fisci* e del *patrimonium* in relazione al *fiscus* (in un quadro nel quale i piani del diritto pubblico e privato tendono a sovrapporsi).⁵⁸ Sembra però utile trarre spun-

1971, 3-11; K.P. MÜLLER-EISELT, 'Divus Pius constituit'. *Kaiserliches Erbrecht*, Berlin 1982, 297-299; CH. KUNST, *Die Rolle der römischen Kaiserfrau. Eine Einleitung*, in CH. KUNST - U. RIEMER (a c. di), *Grenzen der Macht. Zur Rolle der römischen Kaiserfrauen*, Stuttgart 2000, 1-6, in part. 2: «Für die Frau des Kaisers, so entschieden sowohl Hadrian als auch Antoninus Pius, konnte ein Vermächtnis eben nur persönlich sein, keineswegs aber auf die 'Nachfolgerin' übergehen».

⁵⁴ MÜLLER-EISELT, 'Divus Pius' cit. (nt. 53), 300, il quale giustifica anche la necessità di regolamentare i casi di Plotina e Faustina Maggiore *nominatim* con l'assenza di continuità della presenza di *Augustae* rispetto ai *principes*, ragionando sull'ipotesi che un *princeps* legatario potesse non essere nominato dal testatore, in quanto non «Person» ma «Institution» (300 nt. 87; 301). Cfr. MASI, *Ricerche* cit. (nt. 53), 10 e nt. 34, nonché *supra*, § 1.

⁵⁵ Cfr. P. VOGLI, *Linee storiche del diritto ereditario romano*, I. *Dalle origini ai Severi*, in ANRWII/14 (1982) 392-448, in part. 426-427, 446, 448.

⁵⁶ Sull'annullamento dei legati da parte di Tiberio: Tac. *ann.* 5.1.4; Suet. *Galba* 5.2; Cass. Dio [Zonar] 58.2.3^a; sul loro ripristino da parte di Caligola: Suet. *Cal.* 16; Cass. Dio 59.2.4.

⁵⁷ Ulp. 63 *ad ed.* D. 49.14.6.1: *Quodcumque privilegii fisco competit, hoc idem et Caesaris ratio et Augustae habere solet.*

⁵⁸ Cfr. M.R. CAGNAT, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares, d'après les documents littéraires et épigraphiques*, Paris 1882, 120 nt. 3; E. POLLACK, *Der Majestätsgedanke im römischen Recht.*

to da un'osservazione di Riccardo Orestano, secondo cui anche in ambito patrimoniale il *princeps* «non è un *privatus* qualsiasi». ⁵⁹ Se tale prospettiva è condivisibile, deve esserlo altrettanto riguardo alla figura dell'*Augusta*, anche in ragione di quanto già discusso. Fatta salva l'inevitabile diversità di inquadramento giuridico che istituiva la distanza tra *Augusta* e *princeps*, il fatto che l'una godesse, al pari dell'altro, di privilegi inerenti alla sua proprietà personale è notevole e si sposa al testo di D. 1.3.31.

La collocazione cronologica dell'introduzione della *ratio Augustae* è oggetto di qualche incertezza, benché sia stato proposto con solide argomentazioni di farla risalire almeno all'inizio dell'epoca antonina ⁶⁰ (cfr. Tabella 2.17B-20B). Infatti Antonino Pio (morto nel 161 d.C.) cedette alla figlia Faustina Minore (*Augusta* dal 147) il suo *patrimonium priuatum* ⁶¹ (Tabella 2.18B). Il lascito, ovviamente cospicuo, potrebbe riflettere l'inefficienza – e probabile desuetudine – della *lex Voconia* (risalente al 169 a.C.), che aveva stabilito un divieto per le donne di essere istituite eredi di cittadini della prima classe. ⁶² Sullo scenario che precedette un tale esito, specialmente nel I secolo, è arduo esprimersi in assenza di informazioni sufficienti: si ricordi però l'ambiguità giuridica dell'intervento evergetico di Livia a beneficio di cittadini vittime di incendi, nel 16 d.C., parallelo a quello di Tiberio (§ 2.1). Non è infatti chiaro in quali termini l'*Augusta* operasse né è nota la natura dei fondi da cui ella attingesse. La possibilità di ravvisarvi un intervento del tutto privato, secondo i termini di una comune evergesia, dunque, non va esclusa.

Al patrimonio di un'*Augusta*, del resto, si aggregavano somme di varia origine, in un quadro ben attestato sin dall'età giulio-claudia ⁶³ e concernente la totalità delle detentrici del *nomen Augustum*. In assoluto, l'importanza di tale patrimonio sembra assu-

Eine Studie auf dem Gebiet des römischen Staatsrechts, Leipzig 1908, 204-205 nt. 1; P.W. DUFF, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge 1938, 53; A.H.M. JONES, *The Aerarium and the Fiscus*, in *JRS* 40 (1950) 22-29, in part. 28; MASI, *Ricerche* cit. (nt. 53), 50-51 e nt. 232; E. LO CASCIO, *Patrimonio, 'ratio privata, res privata'*, in *AIS* 3 (1971/1972) 55-121, in part. 103 nt. 101; H.M. LENZ, *Privilegia fisci*, Pfaffenweiler 1994, 8; E. LO CASCIO, *Il 'princeps' e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 137 e nt. 113.

⁵⁹ R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano I*, Torino 1968, 249-250; MASI, *Ricerche* cit. (nt. 53), 52. Cfr. in merito un passaggio di Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2.4: *Res enim fiscales quasi propriae et priuatae principis sunt*.

⁶⁰ MASI, *Ricerche* cit. (nt. 53), 14-17, 121; LO CASCIO, *Il 'princeps'* cit. (nt. 58), 140 e nt. 121.

⁶¹ *Hist. Aug. Pius* 12.8: *priuatum patrimonium filiae reliquit*. Antonino Pio ancora vivente donò a Faustina il suo *patrimonium priuatum*, riservandone però i *fructus* alla *res publica* (*Hist. Aug. Pius* 7.9): l'istituzione di *rationes* distinte sembra volta a mantenere integro il *patrimonium* del *princeps*. Cfr. *Hist. Aug. Pius* 4.8 e la discussione di MASI, *Ricerche* cit. (nt. 53), 5-11. Diversamente H. SIBER, *Zur Entwicklung der römischen Prinzipatsverfassung*, Leipzig 1933, 45.

⁶² D. 35.2. Cfr. e.g. ORESTANO, *Il problema* cit. (nt. 59), 251; ASTOLFI, *La 'lex'* cit. (nt. 50), 179-180; MASI, *Ricerche* cit. (nt. 53), 10-11; MÜLLER-EISELT, *'Divus Pius'* cit. (nt. 53), 299-302; TALAMANCA, *Elementi* cit. (nt. 51), 91; M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni sulla 'lex Voconia'*, Milano 2008, 62, 80-82.

⁶³ Si pensi ad Agrippina Minore, tra 50 e 55 d.C.: Tac. *ann.* 13.18.2; Cass. Dio [*Exc. Val.*] 60.32.3, cfr. [*Exc. Val.*] 61.6.5.

mere particolare peso nel II secolo d.C., allorché le proprietà fondiarie che facevano capo alle *Augustae* si estesero, al pari delle attività produttive installatevi, che costituivano fonte di introiti ragguardevoli. Si rileva, così, uno scarto rispetto al I secolo, nel corso del quale la presenza di tali proprietà sembra meno consistente.⁶⁴ Esse appaiono intrecciate a una complessa rete di rapporti sociali ed economici,⁶⁵ pur non essendo esclusive delle *Augustae*, poiché interessano anche altre donne eminenti all'interno della *domus principis*.⁶⁶ Il fattore che emerge dai dati disponibili e che sembra opportuno sottolineare, sulla scia della critica moderna, è piuttosto l'elevata concentrazione di ricchezze all'interno della *domus*. Si tratta di un accumulo le cui parcellizzazioni, intese come patrimoni personali, in sede di trasmissione per via testamentaria necessitavano, probabilmente, di norme che ne garantissero il più possibile la corretta esecuzione. L'importanza della proprietà di un'*Augusta*, quindi, non incide solo sul dominio privato, ma rientra nella più ampia cornice che comprende la famiglia imperiale e l'interesse statale, fra loro interdipendenti.⁶⁷

3. Fra costanza e discontinuità: 'Staatsrecht' e prassi politica

Nonostante una generale frammentarietà del quadro informativo, non sfugge che i dati giuridici complessivamente pongono la detentrica del *nomen Augustum* in costante relazione con il *princeps*, specie nel campo del diritto pubblico quando si tratta di sua moglie. Il suo ruolo sembra essere stato sottoposto a un processo di architettura

⁶⁴ Cfr. i casi di Livia (*AE* 1948, 72); Agrippina Minore (*Tac. ann.* 14.3.1,5.3); Giulia (*CIL* XV, 7275); Domizia Longina (*CIL* XV, 552.1-8; 7293); Plotina (*CIL* XV, 441, 691-696, 698-703, 921); Sabina (*CIL* XV, 510); Faustina Minore (*CIL* XV, 133-134, 161, 186, 211, 398-400, 620-621, 721-724, 726-730).

⁶⁵ Cfr. F. CHAUSSON, *Des femmes, des hommes, des briques. Prosopographie sénatoriale et 'figlinae' alimentant le marché urbain*, in *AClass* 56 (2005) 225-267; E. LO CASCIO, *La concentrazione delle 'figlinae' nella proprietà imperiale (II-IV sec.)*, in C. BRUUN - F. CHAUSSON - S. ÖRMÄ (a c. di), *Interpretare i bolli laterizi della zona di Roma: tra storia amministrativa, economica ed edilizia, Atti della Table ronde de Rome, 31 mars-1^{er} avril 2000*, Roma 2005, 95-102; M.G. GRANINO CECERE, *Legittimazione e partecipazione al potere. Le donne della 'domus' imperiale durante il principato adottivo*, in B. ADEMBRI - R.M. NICOLAI (a c. di), *Vibia Sabina. Da Augusta a Diva*, Roma 2007, 39-49; EAD., *Proprietà di 'Augustae' a Roma e nel 'Latium vetus'*, in KOLB, *'Augustae'* cit. (nt. 21), 112-127; F. CHAUSSON - A. BUONOPANE, *Una fonte di ricchezza delle 'Augustae' - Le 'figlinae' urbane*, in KOLB, *'Augustae'* cit. (nt. 21), 91-110.

⁶⁶ Cfr. il caso notevole di Matidia Minore, studiato da F. CHAUSSON, in CHAUSSON-BUONOPANE, *Una fonte* cit. (nt. 65), 94-96. Vd. più in generale CH. BRUUN, *Matidia die Jüngere - Gesellschaftlicher Einfluss und dynastische Rolle*, in KOLB, *'Augustae'* cit. (nt. 21), 211-233. Si consideri anche Fronto *ad Ant. Imp.* 2.1, che sembra riflettere l'esigenza di fondo, da parte del *princeps*, di non consentire la dispersione di un ingente patrimonio, quale quello della defunta Matidia, al di fuori della casa imperiale. Cfr. M.P.J. VAN DEN HOUT, *A Commentary on the Letters of M. Cornelius Fronto*, Leiden-Boston-Köln 1999, 244-247.

⁶⁷ In tal senso, non sembra irragionevole supporre che le proprietà di *Augustae* cadute in disgrazia, come Agrippina Minore, venissero incamerate dallo stato.

giuridica, volto a delinearne un profilo che è apparso in qualche misura 'autonomo', sebbene mai disimpegnato da quello dell'imperatore. Ciò farebbe intendere la figura dell'*Augusta* in termini dinamici piuttosto che statici, come constatato da Kuhoff sul piano evenemenziale. Occorrono, tuttavia, alcune puntualizzazioni, per valutare fino a che punto l'arco di tale percorso possa ricostruirsi alla luce del sistema dello 'Staatsrecht' e della prassi politica che ne costituiva, per così dire, il *pendant*.

Si può partire dal significato stesso del *nomen Augustum*. Diverso era, beninteso, detenerlo in quanto *princeps*, che disponeva di poteri pubblici esclusivi, dal detenerlo in quanto altro dal *princeps*. Al proposito, conviene riferirsi a quanto afferma Cassio Dione:⁶⁸ la connotazione del *nomen* va ricondotta a una sfera distinta da quella del potere (δύναμις). Conta invece, in generale, la posizione di preminenza occupata (τὸ δὲ τὴν τοῦ ἀξιωματος λαμπρότητα), che certo contraddistingueva ogni *Augusta*, al di là che fosse o meno moglie di un imperatore.⁶⁹ Del resto, lo stesso Dione, riferendosi ad Agrippina Minore,⁷⁰ le attribuisce un'insoddisfazione di fondo, dovuta all'aspirazione a essere apertamente (ἄντικρυς), ossia legalmente pari a Claudio (καὶ ἰσοκρατῆς τῷ Κλαυδίῳ), a prescindere dal possesso del *cognomen* di *Augusta* e di altri onori. In sé, dunque, il *nomen Augustum* non era latore di alcun potere: se dava una forma al primato che elevava il *princeps* sopra qualsiasi magistrato o promagistrato romano,⁷¹ senza dubbio comportava simile caratura quando veniva attribuito a una donna della casa imperiale, benché su un piano affatto distinto.

Il problema di fondo è proprio costituito dall'asimmetria prodotta dalla condivisione del *nomen* che, nel caso dell'*Augusta*, non potendo collegarsi a un *imperium*, tuttavia ammetteva comuni *privilegia* che, almeno in parte e senza pretesa di esaustività, si è cercato di enucleare. Essi, in larga misura regolati da provvedimenti senatori ristretti all'ambito protocollare, davano sin dall'origine alla sua eccezionale condizione il massimo risalto pubblico.

Ora, un punto merita di essere ridiscusso. La discontinuità nel conferimento e nella destinazione del *nomen*, sottolineata da Mommsen, sembra parallela all'assestamento

⁶⁸ Cass. Dio [Zonar.] 53.18.2: Ἡ γὰρ δὴ τοῦ Καίσαρος ἦ τε τοῦ Αὐγούστου πρόσρησις δύναμιν μὲν οὐδεμίαν αὐτοῖς οἰκείαν προστίθησι, δηλοῖ δ' ἄλλως τὸ μὲν τὴν τοῦ γένους σφῶν διαδοχὴν, τὸ δὲ τὴν τοῦ ἀξιωματος λαμπρότητα.

⁶⁹ *Auctoritas* e *fastigium* sono concetti applicati da Tacito a Livia e Agrippina Minore: Tac. *ann.* 1.14.2; 5.3.1; 12.42.2. Cfr. Plin. *paneg.* 84.8: *verum honorem non in splendore titulorum, sed in iudiciis hominum*. Non a caso Dione marca la contrapposizione con quanto implicato dalla detenzione del *nomen Augustum* da parte di un Cesare: τὸ μὲν τὴν τοῦ γένους σφῶν διαδοχὴν (Cass. Dio [Zonar.] 53.18.2).

⁷⁰ Cass. Dio 60.33.12: ἡ δὲ καὶ ἰσοκρατῆς τῷ Κλαυδίῳ ἀντικρυς ὀνομάζεσθαι ἤθελε.

⁷¹ Cfr. K. SCOTT, *Tiberius' Refusal of the Title 'Augustus'*, in *CPh* 27 (1932) 43-50, in part. 47; J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in *CCG* 12 (2001) 101-154, in part. 133.

del Principato,⁷² ma importa sottolineare come essa scorra sempre su un binario costante. Benché, infatti, la proposta di attribuzione potesse originare dalla richiesta del *princeps* o del senato, ineliminabili restavano la volontà dell'uno e l'attuazione del provvedimento da parte dell'altro.⁷³ A monte si può ravvisare l'originaria concessione a Livia del 14 d.C., fissata dalla volontà testamentaria di Augusto e codificata dai senatori che, così, istituivano un precedente esemplare, seguito negli anni a venire e, a sua volta, plasmato sul prototipo del 27 a.C., quando il *nomen Augustum* era stato assegnato a Ottaviano per *senatusconsultum*.⁷⁴ Assunto dai successori del fondatore, esso comportava la riaffermazione di un modello di garanzia. La ricorrenza di Livia nelle notizie storiografiche relative all'attribuzione in età giulio-claudia⁷⁵ si presterebbe, anzi, a essere interpretata come elemento esplicitamente contenuto nel dispositivo decretale, che avrebbe così richiamato, a ogni nuova concessione del *nomen*, l'archetipo della prima *Augusta* secondo un criterio 'retrospettivo' forse, fundamentalmente, non dissimile da quello che caratterizza le clausole riferite a imperatori precedenti nella *lex de imperio Vespasiani*.⁷⁶

⁷² Per i casi dubbi di Ottavia, Stilia Messalina (sotto Nerone) e Sestilia (sotto Vitellio), cfr. Tabella 1.4, 7-8. In *Commentarii* n. 30, II cef, ll. 8 e 29 (66 d.C.; cfr. n. 37, l. 2), Messalina non viene peraltro mai citata come *Augusta*. Per l'età di Nerva, F. CHAUSSON, *De Domitia Longina aux Antonins: le règne de Nerva*, in *BSAF* (2002) 201-206, in part. 204-205, con molta cautela e su base prosopografica, postula l'esistenza di una *Plotia* che potrebbe aver sposato Nerva ed esser divenuta *Augusta*. Ancora F. CHAUSSON, *Un groupe statuaire à 'Patarà' et des dédicaces à 'Tentyris'. Hadrien en famille*, in A. GASSE - F. SERVAJEAN - CH. THIERS (a c. di), *'Et in Ægypto et ad Ægyptum'. Recueil d'études dédiées à Jean-Claude Grenier I*, Montpellier 2012, 159-180, in part. 176 e nt. 61, è poi giustamente scettico sulla possibilità che Domizia Paolina, sorella di Adriano, sia onorata come Σεβάστη in un'inedita iscrizione menzionata in S. ŞAHİN, *Die Inschriften von Perge, I. Vorrömische Zeit, frühe und hohe Kaiserzeit* (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 54), Bonn 1999, 131 nt. 72.

⁷³ Al proposito, si rinvia il lettore alla Tabella 1 per i riferimenti alle fonti sulle singole *Augustae*.

⁷⁴ *R. Gest. div. Aug.* 34.2: *quo pro merito meo senat[us consulto Au]gust[us appe]llatus sum*; cfr. Suet. *Aug.* 7.2; Cass. Dio 53.16.6. Cfr. J. SCHEID, *'Res Gestae divi Augusti'*. *Hauts faits du divin Auguste*, Paris 2007; J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in ID. (a c. di), *'Leges publicae'. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 569-592, in part. 576-577.

⁷⁵ Per Antonia Minore, nel 37 d.C.: Suet. *Cal.* 15.2 (*Antoniae auiae, quidquid umquam Liuia Augusta honorum cepisset, uno senatus consulto concessit*. Cfr. *Claud.* 11.2); Cass. Dio 59.3.4 (τὴν Ἀτωνίαν πλείστα ὅσα εὐσεβῶς ποιήσας ταύτην τε γὰρ Αὐγουστῶν τε εὐθὺς καὶ ἰέρειαν τοῦ Αὐγουστῶτος ἀποδείξας πάντα αὐτῇ καθάπαξ, ὅσα ταῖς ἀειπαρθένους ὑπάρχει, ἔδωκε). Per Agrippina Minore, nel 50 d.C.: Cass. Dio 60.33.12 (οὐδὲν δὲ ἄρκουν τῆ Ἀγριππίνῃ ἔδοκεν· καίτοι ὅσα τε ἡ Λιβία ἔσχε κάκεινῃ ἐδέδοτο καὶ ἄλλ' ἄττα πλείω ἐψηφιστο). Cfr. P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta Claudianis temporibus facta'. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, A 90, 301-302. Si noti poi come nel 42 d.C. Claudio abbia respinto una probabile proposta senatoria di concessione del *nomen Augustum* alla terza moglie, Valeria Messalina, che pure il senato celebrò nel 43 con onori che richiamavano parzialmente il modello di Livia. Così Cass. Dio 60.22.2: τῆ Μεσσαλίνῃ τὴν προεδρίαν ἦν καὶ ἡ Λιουία ἐσχίκει καὶ τὸ καρπέντω χρῆσθαι ἔδοσαν. Cfr. W. ECK, *Agrippina - Die Stadtgründerin Kölns*, Köln 1993, 40; BUONGIORNO, *op. cit.*, A 35, 165.

⁷⁶ Sui principi che regolano le clausole della *lex de imperio Vespasiani*, cfr. P. BRUNT, *Lex de imperio Vespasiani*, in *JRS*

In tale quadro, occorre risalire all'origine e alla spiegazione del paradigma liviano. Giova sottolineare quanto rimarcato da John Scheid:⁷⁷ dopo la prima formalizzazione del suo profilo giuridico nel 35 a.C., quando Livia assunse il *nomen Augustum* se ne sperimentò una ulteriore il cui quadro era fornito, nello stesso 14 d.C., dall'elevazione a *sacerdos Augusti* e dalla (pur incerta) assegnazione del littore sul modello del flaminato repubblicano e delle Vestali, ma anche, nel 23 d.C., dall'acquisizione del diritto di sedere a teatro fra le medesime Vestali (§ 2.1). Sembra anzi ragionevole l'opinione secondo la quale tali sacerdotesse costituissero il principale e più sicuro esempio giuridico sulla cui base fondare già l'esenzione dalla *tutela* nel 35 a.C.⁷⁸

Se per Scheid gli onori modellati sulle Vestali tra 14 e 23 d.C. si rivelavano assai significativi nel contesto del ruolo pubblico di Livia, prima ancora che della sua funzione religiosa, è interessante constatare come nel corso del tempo essi rientrassero in un meccanismo più ampio di concessione 'cumulativa' dei privilegi. Si noti come nel 37 d.C. le attribuzioni accumulate da Livia venissero riconosciute *en bloc* (*uno senatus consulto*, nelle parole di Svetonio) ad Antonia Minore ancora vivente, secondo una prassi giuridica ricorrente sotto Caligola.⁷⁹ Al di là della ricasazione da lei opposta al conferimento del *nomen Augustum*, colpisce l'aspetto formale, cioè come attraverso un unico testo decretale la posizione pubblica di Livia sia destinata ad applicarsi alla nuova, pur mancata, *Augusta*. La circostanza che, dopo Livia, un intero nucleo di privilegi si accompagni al conferimento del *nomen* sembra costituire un tentativo di normalizzazione, oltre che prefigurare uno standard delle attribuzioni.⁸⁰ Se così fosse, la

67 (1977) 95-116; D. MANTOVANI, *Les clauses 'sans précédents' de la 'Lex de imperio Vespasiani': une interprétation juridique*, in *CCG* 16 (2005) 25-43; ID., *'Lex 'regia' de imperio Vespasiani'. Il 'vagum imperium' e la legge costante*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI - E. TASSI SCANDONE (a c. di), *La Lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi, Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008*, Roma 2009, 125-155, in part. 138-154. SCHEID, *Les rôles religieux* cit. (nt. 25) 148-150, segue una idea analoga: quando la veste di *sacerdos Augusti* fu assunta da Antonia Minore nel 37 d.C. e da Agrippina Minore nel 54 d.C. (§ 2.1), il richiamo al modello della prima *Augusta*, ricorrente nelle testimonianze storiografiche (nt. 75), avrebbe previsto la ripresa del *senatusconsultum* istitutivo del 14 d.C.

⁷⁷ SCHEID, *Les rôles religieux* cit. (nt. 25), 150.

⁷⁸ La dispensa dalla *tutela* è riconosciuta alle Vestali già nelle XII Tavole. Cfr. CRAWFORD, *Roman Statutes* cit. (nt. 28), 634; vd. anche R.A. BAUMAN, *Tribunician Sacrosanctity in 44, 36 and 35 B.C.*, in *RbM* 124 (1981) 166-183, in part. 167, 174-176; ID., *Women and Politics in Ancient Rome*, London 1992, 94-97; R. COSI, *Ottavia. Dagli accordi triumvirali alla corte augustea*, in M. PANI (a c. di), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane IV*, Bari 1996, 255-272, in part. 260-263. Vd. SCHEID, *Les rôles religieux* cit. (nt. 25), *ad loc.*, e *supra*, nt. 76.

⁷⁹ Per i riferimenti, *supra*, nt. 75. Sulla prassi giuridica sotto Caligola cfr. FERRARY, *À propos des pouvoirs* cit. (nt. 71), 150-154; ID., *La législation augustéenne* cit. (nt. 74), 574. Cfr. quanto Tac. *ann.* 13.2.3 afferma a proposito di Agrippina: *omnes in eam honores cumulabantur*.

⁸⁰ D'altronde, in modo distinto ma equivalente in termini di principio, il senato decretò per Drusilla, sorella di Caligola, morta nel 38 d.C. onori funebri identici a quelli decisi per Livia, verosimilmente ancora mediante un solo

ricostruzione di tale standard sul lungo periodo risulterebbe agevolata, almeno nell'ambito del diritto pubblico. Al proposito, che la prima *Augusta* di età flavia venisse chiamata *Iulia Augusta* (Tabella 1.9) appare significativo. Persuade la tesi secondo cui si stabiliva, così, un collegamento con la casa di Augusto allo scopo di legittimare la famiglia di Vespasiano:⁸¹ la caratura politica del binomio *nomen-cognomen* dovette emergere appieno dopo la crisi del 69 d.C. e la sua concessione poté riferirsi, di nuovo, *apertis uerbis* al modello del 14 d.C., ristabilendo un ordine interrotto dal declino dell'età giulio-claudia e dalla guerra civile.

Il paradigma liviano non si spiega però solo con il modello giuridico delle Vestali, ma anche con un'importante considerazione di tipo storico, che occorre porre nei termini della prassi politica. Si consideri infatti come ancora John Scheid abbia interpretato gli onori decretati a Livia anche quale effetto di eventi di forte impatto pubblico che avevano coinvolto gli uomini a lei più vicini. Nel 36 a.C. suo marito Ottaviano aveva ottenuto la *sacrosanctitas* e il *ius subselli* tribunizi; nel 9 a.C. suo figlio Tiberio ricevette un' *ouatio* al posto del trionfo che avrebbe dovuto celebrare il defunto fratello Druso Maggiore. Nel 23 d.C., s'aggiunga, scomparve il figlio naturale di Tiberio e nipote dell' *Augusta*, Druso Minore.⁸² Così lo studioso ha potuto introdurre la nozione di complementarità del ruolo pubblico delle donne rispetto a quello degli uomini a esse legati, protagonisti della scena politica.⁸³ La disamina delle occasioni di assegnazione del *nomen Augustum* sino alla fine dell'età antonina conferma l'intuizione di Scheid.⁸⁴ Si può parlare, in certa misura, di una 'sintassi' della concessione, variabile nei

senatusconsultum, caso noto anche per il defunto Claudio sull'esempio di Augusto. Cass. Dio 59.11.2: καὶ οἱ τὰ τε ἄλλα ὅσα τῆ γε Λιουΐα ἐδέδοτο ἐψηφίσθη. Drusilla fu divinizzata e nel 39 d.C. le si tributò l'*armamaxa*: Cass. Dio 59.13.8; mentre nel 40 si decretò che il suo *dies natalis* e quello di Tiberio fossero celebrati al pari di quello di Augusto: 59.24.7; S. WOOD, 'Diva Drusilla Panthea' and the Sisters of Caligula, in *AJA* 99 (1995) 457-482. Nel 54 d.C., alla morte di Claudio, fu deliberato il complesso degli onori funebri riservati ad Augusto: Cass. Dio [Xiph.] 60.35.2 (ἔτυχε δὲ καὶ τῆς ταφῆς καὶ τῶν ἄλλων ὅσων ὁ Αὐγουστος).

⁸¹ S. MAZZARINO, *L'impero romano*, Roma-Bari 1995⁷, 286-288 e nt. 5; GREGORI-ROSSO, *Giulia Augusta* cit. (nt. 42), 195-199.

⁸² Cass. Dio 49.15.5-6; 55.2.4-5; SCHEID, *Les rôles religieux* cit. (nt. 25), 146-147; cfr. *R. Gest. div. Aug.* 10.1 (vd. SCHEID, *Res Gestae*' cit. [nt. 74], 43-45). Sulla morte di Druso Minore, Tac. *ann.* 4.9; Cass. Dio [Zonar.] 57.22.4^a.

⁸³ SCHEID, *Les rôles religieux* cit. (nt. 25), *ad loc.* Cfr. qui anche TH. SPÄTH, 'Frauenmacht' in der frühen römischen Kaiserzeit? Ein kritischer Blick auf die historische Konstruktion der 'Kaiserfrauen', in M.H. DETTENHOFER (a c. di), *Reine Männersache? Frauen in Mannerdomänen der antiken Welt*, Köln-Weimar-Wien 1994, 159-205, in part. 189; FREI-STOLBA, *Recherches* cit. (nt. 24), 80-81.

⁸⁴ Matrimonio (Lucilla-Lucio Vero, Crispina-Commodo); nascita/morte/adozione di un figlio o di una figlia (Agrippina Minore: adozione di L. Domizio Enobarbo come Nerone; Poppea: nascita di Claudia; Domizia Longina: morte del primogenito di Domiziano; Faustina Minore: nascita della primogenita di Marco Aurelio); accessione al principato (Giulia: Tito *princeps*; Faustina Maggiore: Antonino Pio *princeps*); attribuzione di titoli e cariche pubbli-

singoli momenti che la producono e, tuttavia, costante nei termini del quadro generale in cui si inserisce. È nel medesimo contesto che si può forse spiegare come un'Augusta incida nella prassi politica, in particolare nel rapporto con il senato, o attraverso la mediazione dell'imperatore (nel caso di Livia, nel processo contro Pisone), o solo come sua garante (nel caso di Plotina, che resta problematico, della firma delle lettere di Traiano ai *patres*).

Del resto, la moltiplicazione delle *Augustae* in uno stesso periodo, fenomeno innovativo in età neroniana, si sviluppa sotto i Flavi e si consolida nei principati del II secolo d.C. (vd. Cronografia). Ciò non sorprende, se viene osservato nell'ottica di un aumento delle prospettive di conservazione della ricchezza e, dunque, del potere politico entro la sfera della *domus* imperiale. Sul lungo periodo, tali prospettive paiono comprendere sempre, sostanzialmente, gli stessi principi che dovettero essere alla base dei provvedimenti del 35 a.C.: la stabilità di assetto patrimoniale e, dunque, di assetto familiare. In tal senso, un contemporaneo di Marco Aurelio, Elio Aristide, descrive la casa imperiale come un corpo unitario alla guida dell'impero (εἰς δ' οἶκος ἅπαντα ἐξηγεῖται), a dispetto dell'ampiezza della sua estensione ben messa in evidenza da François Chausson.⁸⁵ Ora, il conferimento del *nomen Augustum* anche a donne che non fossero spose di *principes* (Tabella 1.13, 15) si spiega in termini diversi rispetto alla compresenza di *Augustae* unite in matrimonio agli imperatori, come prova la stessa evidente gerarchia nel protocollo ufficiale, che manifesta il primato dell'*uxor* del *princeps* (§ 2.1).⁸⁶

In tale quadro sembrano potersi inserire aspetti di diritto privato come la questione patrimoniale e testamentaria (§ 2.2), che assume particolare importanza nel momento stesso in cui le *Augustae* dispongono di vasti beni e di sempre maggiori proprietà fondiarie, economicamente redditizie. Da un lato, il *princeps* controlla le disposizioni testamentarie dell'*Augusta* sin dall'inizio, come testimoniato dal caso di Livia. Il dato si può connettere alla necessità da parte dell'imperatore di evitare o, perlomeno, limitare il frazionamento dei patrimoni delle detentrici del *nomen Augustum*, certo strate-

ci (Antonia Minore vivente: il figlio Claudio diventa console; Plotina e Marciana: Traiano *pater patriae*; Sabina: Adriano *pater patriae*; Faustina Minore: Marco Aurelio ottiene *imperium proconsulare, tribunicia potestas, ius quintae relationis*). Nel II secolo, in presenza di più *Augustae* contemporaneamente, si riscontra un'eccezione: alla morte dell'*Augusta* Marciana, ottenne il *nomen Augustum* la figlia Matidia Maggiore. Cfr. M.-TH. RAEPSAET-CHARLIER, *Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial (I^{er}-II^e siècles)*, Louvain 1987; D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 1996².

⁸⁵ Aristid. *Or.* 23.62; al proposito, vd. le assai significative riflessioni prosopografiche di F. CHAUSSON, *Regards sur la famille de l'empereur Lucius Verus*, in F. CHAUSSON - E. WOLFF (a c. di), *'Consuetudinis amor'. Fragments d'histoire romaine (II^e-VI^e siècles) offerts à Jean-Pierre Callu*, Roma 2003, 103-161, in part. 152 e nt. 154.

⁸⁶ Sotto Marco Aurelio e Lucio Vero, alla diarchia dei *principes* fratelli corrispose certo la pari dignità di Faustina Minore e Lucilla come loro *Augustae* consorti (negli anni 164-176 d.C.).

gici: diversamente si prospetterebbe il rischio di una dispersione della ricchezza della *domus* imperiale – peraltro sempre presente in un sistema giuridico come quello romano, che non conosce l'indivisibilità di un patrimonio ereditario.⁸⁷ Dall'altro lato, l'esgesi giurisprudenziale di II secolo (Mauriciano in D. 31.57) avverte il bisogno di precisare che l'*Augusta* legataria sottostà alle norme del diritto privato comune. Lo status individuale straordinario che le viene riconosciuto entra, per così dire, in tensione con la sfera giuridica 'ordinaria': la circostanza sembra riflettere l'esigenza di far fronte a una costante ambiguità generata dalla contiguità fra *Augusta* e *Augustus*, tale da richiedere il chiarimento giuridico da parte dello specialista. In tal senso si può forse leggere anche il caso di Faustina Minore che riceve il *patrimonium priuatum* di Antonino Pio: se i limiti posti dalla legislazione ordinaria vengono superati, seppur in quanto desueti, la tensione fra la posizione dell'*Augusta* e il quadro giuridico non si può dissipare interamente. D'altronde, la stessa costituzione della *ratio Augustae* manifesta una parziale parificazione tra *princeps* e detentrica del *nomen Augustum*.

Si aggiunga, del resto, che la presenza di più *Augustae* nella *domus*, con i privilegi che il diritto loro assegna, al tempo stesso non solo apporta più garanzie di mantenimento del patrimonio imperiale entro i limiti della piramide familiare retta dall'imperatore, ma si rivela anche funzionale al suo accrescimento complessivo, aprendo la prospettiva a unioni matrimoniali proficue, al più alto livello della compagine sociale. La stessa, costante presenza di *diuae Augustae* nel II secolo, rispetto al I (Tabella 1 e Cronografia), sembra porre una garanzia ulteriore al servizio dell'interesse del *princeps*, in quanto la loro *consecratio* le 'sublima' elevandole al di sopra del piano storico.⁸⁸ Le *diuae Augustae* del II secolo 'ipotecano' la continuità del patrimonio della casa imperiale, soccorrendo alla necessità di preservarlo anche attraverso l'imposizione di un vincolo religioso.

4. Conclusione. Il problema di una 'fama potentiae non sua ui nixae'

Le conclusioni che possono trarsi da un'analisi così intrapresa non sono che parziali rispetto al tentativo di inquadrare la presenza dell'*Augusta* entro i limiti di un sistema, in linea di massima, coerente. A fronte della tesi di una progressione nella storia del *cognomen* di *Augusta* da *Ehrenname* a *Titel*,⁸⁹ si direbbe che almeno tra I e II seco-

⁸⁷ Cfr. VOCI, *Linee storiche* cit. (nt. 55) *ad loc.*; TALAMANCA, *Elementi* cit. (nt. 51), 348, 385-390.

⁸⁸ Sull'importanza della divinizzazione di *Augusti* e *Augustae* cfr. F. CHAUSSON, *Deuil dynastique et topographie urbaine dans la Rome antonine*, I. *Un mausolée dynastique* e II. *Temples des 'Divi' et des 'Divae' de la dynastie antonine*, in N. BELAYCHE (a c. di), *Rome, les Césars et la ville aux deux premiers siècles de notre ère*, Rennes 2001, 293-342 e 343-400.

⁸⁹ KUHOFF, *Zur Titulatur* cit. (nt. 23): *supra*, § 1.

lo l'evoluzione non investa il *nomen Augustum* nella sua natura intrinseca ma, piuttosto, la messa a fuoco della posizione pubblica della sua detentrica: da tale punto di vista, si direbbe anzi che sin dall'inizio l'attribuzione del *nomen* a una donna si configuri come il conferimento di un *Titel*, in modo equivalente al *princeps*.

Da qui discendono l'apparato protocollare, che rende manifesto specialmente il primato della coppia imperiale, e il riconoscimento di una capacità di azione che si può qualificare come politica (il *Recht auf Einfluß* riscontrato dal testo del *s.c. de Cn. Pisone patre*),⁹⁰ che pure si realizza entro il cono d'ombra proiettato dalla figura del *princeps* e in circostanze incidenti l'interesse della *domus* imperiale. Ne deriva l'ambiguità di fondo espressa dalla polarità fra essere *legibus non soluta*, a differenza dell'imperatore, e condividere identici *privilegia* con lui. Essa ha indubbiamente stimolato il tema storiografico, antico e moderno, del 'potere' delle *Augustae*, che appare il frutto di un equivoco. In altre parole, vi era un 'potere' che veniva largamente percepito come tale per la natura stessa dello status giuridico dell'*Augusta*, che le conferiva visibilità senza pari (eccettuato il *princeps*) e il diritto di operare come 'super'-*matrona*, capace di influire sulla scena pubblica, oltre che tramite un'ampia rete clientelare,⁹¹ attraverso l'interazione col senato, cioè sul piano degli organi amministrativi che regolavano la vita politica. Tuttavia, si tratta di qualcosa di affatto diverso dal detenere un potere pubblico: l'idea modernista, spesso evocata dalla critica, di 'imperatrice' sottesa a quella di 'potere' applicato all'*Augusta* non trova conforto nei dati esaminati, perché non contemplabile.

Lo stesso Plinio il Giovane, celebrando nel suo *Panegirico* Plotina e Marciana, e la loro temporanea ricasazione del *nomen Augustum* (100 d.C.), sottolinea la loro paradossale posizione quando nota, sottilmente, come essa non sia più solo privata pur non cessando, al contempo, di conservare tale dimensione.⁹² Spicca, così, il chiaroscuro della singolare condizione della donna destinata a occupare il posto di *Augusta* nella *domus principis*, straordinaria ma condizionata dall'esclusione di ogni altra donna romana dalla vita pubblica attiva. Il paradosso si può forse ben cogliere in un'espressione di Tacito, che scrive quando il Principato ha visto ormai stabilizzarsi il ruolo dell'*Augusta* come moglie dell'imperatore. Riflettendo sul progressivo decadimento del ruolo di Agrippina Minore sotto Nerone, lo storico attribuisce ad Agrippina una *fama potentiae non sua ui nixae*.⁹³ Di per sé, infatti, il potere di un'*Augusta* era precisamente

⁹⁰ ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ, *Das 'senatus consultum'* cit. (nt. 31), *supra*, § 2.1.

⁹¹ KUNST, *Patronage/Matronage* cit. (nt. 45), *supra*, § 2.2.

⁹² Plin. *paneg.* 84.4-5: *Te enim imitari, te subsequi student. Ideo utraque mores eosdem, quia utraque tuos habet. Inde moderatio, inde etiam perpetua securitas. Neque enim unquam periclitabuntur esse privatae, quae non desierunt.*

⁹³ Tac. *ann.* 13.19.1: *Nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam fama potentiae non sua ui nixa*<e>.

potentia uxoria, perché la sua capacità d'intervento nella vita pubblica, quando si realizzava, dipendeva strettamente dall'unione con il *princeps*.⁹⁴ Tale potere, così come veniva percepito e nella misura in cui denunciava qualche concretezza, costituiva un fatto precisamente attinente alla prassi politica, cioè al piano storico, ne era per così dire il riflesso, ma la *uis* che permetteva di 'costituzionalizzarlo' non le era propria, restava prerogativa esclusiva dell'imperatore e del sistema del diritto pubblico.

⁹⁴ Tac. *ann.* 12.3.1: *nondum uxor, potentia uxoria iam uteretur*. La frase si riferisce ancora ad Agrippina Minore, prima del matrimonio con Claudio nel 49 d.C. Cfr. l'interessante vocabolario della corrispondenza tra Marco Aurelio e Faustina Minore testimoniato da Volcacio Gallicano, ove il *princeps* 'ordina' all'*Augusta*, che invece 'esorta' il marito: Hist. Aug. *Avid.* 9.11 (*ut iubes*); 11.3 (*me hortaris*). Cfr. Hist. Aug. *Avid.* 10.1.

Tabella 1. Augustae fra età giulio-claudia ed età antonina¹

1	Livia Drusilla (sposa Ottaviano nel 39 a.C., <i>Iulia Augusta</i> dal 3-4 settembre 14 d.C., muore il 17 gennaio 29, consacrata <i>diua</i> nel 41): <ul style="list-style-type: none"> • Vell. 2.75.3; Tac. <i>ann.</i> 1.8.1; Suet. <i>Aug.</i> 101.2; Cass. Dio 56.46.1 • <i>RE</i> XIII/1 (1926) 900 (L. OLLENDORF); <i>PIR</i>² L 301
2*	Antonia Minor (muore il 1° maggio 37 d.C., <i>Antonia Augusta</i> post mortem dal 41): <ul style="list-style-type: none"> • <i>CIL</i> VI, 2028; 8947; 12037; 16057; X, 1417 • Suet. <i>Cal.</i> 15.2; <i>Claud.</i> 11.2; Cass. Dio 59.3.4-5 • <i>RE</i> I/2 (1894) 2640 (P. GROEBE); <i>PIR</i>² A 885
3	Agrippina Minor (sposa Caudio nel 49 d.C., <i>Iulia Augusta Agrippina</i> dal 50, muore nel 59): <ul style="list-style-type: none"> • <i>CIL</i> II, 963; VI, 921; 2034 (= <i>Commentarii</i> 22.7,23); <i>CIL</i> VI, 2039 (= <i>Commentarii</i> 25b.6); <i>CIL</i> VI, 2041 (= <i>Commentarii</i> 27.31); <i>CIL</i> VI, 32357 (= <i>Commentarii</i> 31.3); <i>CIL</i> XI, 3600 • Tac. <i>ann.</i> 12.26.1; Cass. Dio 60.33.2a • <i>RE</i> X/1 (1918) 909 (C. LACKEIT); <i>PIR</i>² I 641
4	Octavia? (sposa Nerone nel 53 d.C., <i>Octavia Augusta</i> dal [?], muore nel 62): <ul style="list-style-type: none"> • <i>RPC</i> I, n. 1755 • Cass. Dio 62.13.1 • <i>RE</i> III/2 (1899) 2894-2895 (S. BRASSLOFF); <i>PIR</i>² C 1110
5	Poppaea Sabina (sposa Nerone nel 63 d.C., <i>Poppaea Augusta</i> dal 63, muore nel 65): <ul style="list-style-type: none"> • <i>CIL</i> III, 14189; IV, 3726; <i>CIL</i> VI, 2043 (= <i>Commentarii</i> 29.I.20-21, II.6-7, 11) • Tac. <i>ann.</i> 15.23.1; Suet. <i>Nero</i> 35.3 • <i>RE</i> XXII/1 (1953) 85 (R. HANSLIK); <i>PIR</i> P 630; <i>PIR</i>² P 850
6	Claudia (<i>Claudia Augusta</i> dal 63 d.C., muore nello stesso anno a pochi mesi dalla nascita): <ul style="list-style-type: none"> • <i>CIL</i> VI, 2043 (= <i>Commentarii</i> 29.II.7, 11-12) • Tac. <i>ann.</i> 15.23.1; Suet. <i>Nero</i> 35.3 • <i>RE</i> III/2 (1899) 2887 (A. STEIN); <i>PIR</i>² C 1061
7	Statilia Messalina? (sposa Nerone nel 66 d.C., <i>Messalina Augusta</i> dal 66 [?], muore post 70): <ul style="list-style-type: none"> • <i>IG</i> VII.1, 2713 = <i>ILS</i> 8794 = M. SMALLWOOD, <i>Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero</i>, Cambridge 1967, n. 64 = J. OLIVER, <i>Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri</i>, Philadelphia 1989, n. 296 = <i>SEG</i> 40.52 (cfr. <i>SEG</i> 52.501bis) • Cass. Dio 60.12.5 • <i>RE</i> III A 2 (1929) 2209 (A. NAGL); <i>PIR</i> S 625; <i>DNP</i> 8 (2000) 40 (M. STROTHMANN) • U. HAHN, <i>Die Frauen des römischen Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten anhand epigraphischer und numismatischer Zeugnisse von Livia bis Sabina</i>, Saarbrücken 1994, 223

¹ Le fonti antiche menzionate nella Tabella si riferiscono alle informazioni relative alla procedura e alle occasioni di attribuzione del *cognomen* di *Augusta*. Nell'ordine, vengono citate prima le testimonianze epigrafiche e numismatiche, poi quelle letterarie. Seguono le principali voci enciclopediche moderne ed eventuali contributi significativi in merito alla datazione delle attribuzioni del *cognomen*. Contrassegnati da asterisco (*) sono i casi di *Augustae* post mortem, incluse le *diuae*. I nomi seguiti da punto di domanda (?) sono relativi a casi incerti o di dubbia legalità.

-
- 8 **Sextilia?** (*Sextilia Augusta* dal luglio 69 d.C.?, muore nello stesso anno):
- Tac. *hist.* 2.89.2; cfr. Cass. Dio [*Exc. Vat.*] 64.4,5
 - *RE* II A 2 (1923) 2038 (M. FLUSS); *PIR*² S 654
-
- 9 **(Flavia) Iulia** (*Iulia Augusta* dal giugno 79 d.C.?, muore nell'89?, consacrata *diua Iulia Augusta*):
- *IGR* III, 573; *CIL* VI, 2059 (= *Commentarii* 48.40); 2060 (= *Commentarii* 49.48); 2064 (= *Commentarii* 54.6); 2065 (= *Commentarii* 55.I.7-8, 15, 26, 31, 58); *AE* 1979, 176; *BMCRE* II, *Titus* nn. 139-144; *RIC* II², *Titus* nn. 385-398, 493; *Domitian* nn. 147, 683-684, 717-718, 760
 - *RE* Suppl. VI (1935) 133 (M. FLUSS) e 1346 (G. HERZOG-HAUSER); *PIR*² F 426
-
- 10* **Domitilla Maior** (sposa Vespasiano nel 38 d.C. ca., muore nel 69, consacrata *diua Domitilla Augusta* dall'81):
- *CIL* VI, 31287 = 40452; *RIC* II², *Titus* nn. 262, 264; *Domitian* nn. 146, 157; *BMCRE* II, *Titus* nn. 136-138, 148; *Domitianus* nn. 14-15, 68
 - *RE* VI/2 (1909) 2731 (A. STEIN); *PIR*² F 416
-
- 11* **Domitilla Minor?** (muore nel 69 d.C., consacrata *diua Domitilla Augusta* dall'81?):
- *RE* VI/2 (1909) 2732 (A. STEIN); *PIR*² F 417
-
- 12 **Domitia Longina** (sposa Domiziano nel 70 d.C., *Domitia Augusta* dal settembre 81, muore tra 126 e 140):
- *CIL* VI, 2060 (= *Commentarii* 49.46); *CIL* VI, 2064 (= *Commentarii* 54.6); *CIL* VI, 2065 (= *Commentarii* 55.I.7, 14, 26, 30, 57); *CIL* VI, 2067 (= *Commentarii* 58.8, 11, 16, 18, 32); *CIL* VI, 2068 (= *Commentarii* 59.I.32-33); *RIC* II², *Domitian* nn. 132-136, 146-153, 155-156, 678-682
 - Suet. *Dom.* 3.1; Hier. *chron.* 190, ed. Helm
 - *RE* V/1 (1903) 1513 (A. STEIN); *PIR*² D 181
 - F. CHAUSSON, 'Domitia Longina: un destin impérial', in *JS* 2003, 101-129, in part. 102-104
-
- 13 **Ulpia Marciana** (*Marciana Augusta* dal settembre-ottobre 100 d.C., muore il 29 agosto 112, consacrata *diua*):
- cfr. *CIL* VIII, 2355 = 17842 = *ILS* 6841; *AE* 1913, 25; *CIL* XI, 1333 = *ILS* 288
 - Plin. *paneg.* 84
 - *RE* Suppl. X (1965) 1032 (R. HANSLIK); *PIR* V 574
 - X. DUPUIS, *Trajan, Marciana et Timgad*, in Y. LE BOHEC (a c. di), *L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine: mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay*, Bruxelles 1994, 220-225
-
- 14 **Pompeia Plotina** (sposa Traiano ante 98 d.C., *Plotina Augusta* dal settembre-ottobre 100, muore nel 123, consacrata *diua*):
- cfr. *CIL* VIII, 2355 = 17842 = *ILS* 6841; *AE* 1913, 25; *CIL* XI, 1333 = *ILS* 288
 - Plin. *paneg.* 84
 - *RE* XXI/2 (1952) 2293 (R. HANSLIK); *PIR* P 509; *PIR*² P 679
 - X. DUPUIS, *op. cit.*
-
- 15 **Matidia Maior** (*Matidia Augusta* dal 112 d.C., muore nel 119, consacrata *diua*):
- *Fasti Ostienses*, fr. J Vidman, 39-41; cfr. *IGR* I, 998-999; *CIL* IV, 8993; VI, 2080 = 32375 (= *Commentarii* 69.6)
 - *RE* XIV/2 (1930) 2199 (G. HERZOG-HAUSER); *PIR*² M 367
-

- 16 **Vibia Sabina** (sposa Adriano nel 100 d.C. ca., *Sabina Augusta* dal 119/128?, muore nel 136, consacrata *diua*):
- *CIL* II, 4992 = 5221 = *ILS* 323
 - Hier. *chron.* 199, ed. Helm; *Chronicon Paschale* 475, ed. Dindorf; Oros. *hist.* 7.13.3
 - *RE* Suppl. XV (1978) 909 (W. ECK); *PIR* V 414
 - W. ECK, *Hadrian als 'pater patriae' und die Verleihung des Augustatitel an Sabina*, in G. WIRTH, 'Romanitas-Christianitas'. *Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet*, Berlin 1982, 217-229
-
- 17 **Faustina Maior** (sposa Antonino Pio nel 110 d.C. ca., *Galeria Faustina Augusta* dal 138, muore nel 140, consacrata *diua*):
- Hist. Aug. *Pius* 5.2
 - *RE* I/2 (1894) 2312 (P. VON ROHDEN); *PIR*² A 715
-
- 18 **Faustina Minor** (sposa Marco Aurelio nel 145 d.C., *Faustina Augusta* dal dicembre del 147, muore nell'estate del 176, consacrata *diua*):
- *Fasti Ostienses*, fr. Pb Vidman, 15; cfr. *CIL* XI, 5931
 - *RE* I/2 (1894) 2313 (P. VON ROHDEN); *PIR*² A 716
 - K. FITTSCHEN, *Die Bildnistypen der Faustina minor und die 'Fecunditas Augustae'*, Göttingen 1982
-
- 19 **Annia Lucilla** (sposa Lucio Vero nel 163 d.C. ca., *Lucilla Augusta* dal 164/165, muore nel 181/182):
- *CIL* III, 1307; VI, 360 = *ILS* 366; *BMCRE* IV, *Marcus* nn. 303-356
 - Hist. Aug. *Aur.* 7.7, cfr. 7.8 e 20.6-7
 - *RE* I/2 (1894) 2315 (P. VON ROHDEN); *PIR*² A 707
-
- 20 **Bruttia Crispina** (sposa Commodo nel 178 d.C., *Crispina Augusta* dall'agosto 178, muore nel 192):
- *CIL* III, 12487; VIII, 2366 = *ILS* 405; *CIL* VIII, 16530; X, 285; X, 408 = *ILS* 1777.6; *IGR* IV, 935
 - Cass. Dio 71.33.1; Hist. Aug. *Aur.* 27.8
 - *RE* III/1 (1897) 915 (W. HENZE); Suppl. I (1903) 259 (A. STEIN); *PIR*² B 170

Tabella 2. Attribuzioni e privilegi giuridici relativi alle Augustae, dall'età giulio-claudia all'età antonina¹

NOME	A DIRITTO PUBBLICO	B DIRITTO PRIVATO
1 <i>Livia Drusilla</i> (ante 14 d.C.)	35 a.C. - concessione di statue - <i>sacrosanctitas</i> tribunizia (Cass. Dio 49.38.1)	35 a.C. - dispensa dalla <i>tutela mulierum</i> (Cass. Dio 49.38.1)
	9 a.C. - concessione di statue (Cass. Dio 55.2.5)	9 a.C. - concessione del <i>ius trium liberorum</i> (Cass. Dio 55.2.5)
<i>Iulia Augusta</i> (14-29 d.C.)	14 d.C. - assunzione a <i>sacerdos Augusti</i> - assegnazione di un littore, respinta da Tiberio? - donazione come <i>sacerdos</i> <i>Augusti</i> di 1 milione di sesterzi al senatore Numerio Attico (Vell. 2.75.3; Cass. Dio 56.46.1-2)	
	- decreto per un banchetto ufficiale organizzato insieme con Tiberio nel <i>palatium</i> (Cass. Dio 57.12.5)	
	16 d.C. - intervento (su fondi pubblici?) in soccorso a sinistrati da incendio (Cass. Dio 57.16.2)	
	19-20 d.C. - possibilità di interagire con il senato (<i>Tab. Siarensis</i> fr. a, ll. 4-8; <i>s.c. de Cn. Pisone patre</i> , ll. 117-118; Tac. <i>ann.</i> 3.17.1-2, 4; Cass. Dio 56.47.1)	

¹ I riferimenti alle fonti debbono intendersi come dati oggettivi, di cui si dà conto solo in quanto attestati o chiaramente desumibili, e perché utili all'analisi. Nel caso di mancanza di testimonianze, gli spazi destinati ad alcune *Augustae* sono stati lasciati vuoti. Le date in grassetto, relative a singole o gruppi di attribuzioni, sono talora indicative.

23 d.C.

- uso del *carpentum*
(*RIC I*², *Tiberius* n. 51)
- diritto di sedere a teatro fra le Vestali
(*Tac. ann.* 4.16.4)
- ricevimento di *salutationes matutinae*,
registrate negli *acta diurna*
- possibilità di firma nelle lettere
ufficiali
- possibilità di ricevere lettere ufficiali
(*Cass. Dio* 57.12.2-3)

post mortem 29 d.C.

- attribuzione di un arco a spese
pubbliche, resa inapplicabile da Tiberio
(*Cass. Dio* [Xiph.] 58.2.3; 58.2.6)

41 d.C.

- divinizzazione
(*Cass. Dio* 60.5.2)
- attribuzione dell'*armamaxa*
(*Suet. Claud.* 11.2)

2* Antonia Minor

(*cognomen*
Augustae ab uiua
recusatum
37 d.C.; *Augusta*
post mortem
41 d.C.)

37 d.C.

- assunzione a *sacerdos Augusti*
- diritti identici a quelli riconosciuti
alle Vestali, per sempre (καθάπαξ)
- diritto di sedere sul *puluinar* al circo
- in generale, riconoscimento
degli *honores* già tributati a Livia
uno senatus consulto
(*Suet. Cal.* 15.2; *Cass. Dio* 59.3.4)

post mortem 41 d.C.

- attribuzione del *carpentum*
(*Suet. Claud.* 11.2)

3 Agrippina Minor

(50-59 d.C.)

50-51 d.C.

- uso del *carpentum*
(*Tac. ann.* 12.42.2; *Cass. Dio*
[Xiph.] 60.33.2¹)

54 d.C.

- *sacerdos Augusti* (*flaminica Claudialis*)
- assegnazione di due littori
(*Tac. ann.* 13.2.6; 14.1.3)
- diritti identici a quelli
riconosciuti alle Vestali?
- ricevimento di *salutationes matutinae*
(*Tac. ann.* 13.18.2-3;
Cass. Dio [*Exc. Val.*] 60.33.1)

- pubblica assistenza al *princeps* nella concessione di udienze e nel ricevimento di ambascerie
- invio di lettere ufficiali (Tac. *ann.* 13.5.2; Cass. Dio 60.33.7; [Xiph.] 61.3.2; cfr. 61.3.3-4)
- posto d'onore nei pubblici spettacoli (Tac. *ann.* 12.56.3; Cass. Dio 60.33.3)
- assegnazione di guardia di pretoriani (Tac. *ann.* 13.18.3; cfr. Cass. Dio 61.8.4, 6)

54-55 d.C.

- assegnazione di guardia personale di Germani, presto revocata (Tac. *ann.* 13.18.3)
- possibilità di interagire con il senato o di influire a corte? (Plin. *nat.* 35.201; Tac. *ann.* 12.42.1; 13.5.1, 20.1)

4 **Octavia?**
(53-62 d.C.)

5 **Poppaea Sabina** - ricevimento di *salutationes matutinae*?
(63-65 d.C.) (cfr. Ios. *Ant.* 20.11.1)
- uso del *carpentum*
(cfr. Cass. Dio [Xiph.] 62.28.1)

6 **Claudia**
(63-63 d.C.)

7 **Statilia Messalina?**
(66-post 70 d.C.)

8 **Sextilia?**
(69-69 d.C.)


9 **(Flavia) Iulia** **83 d.C.**
(79-89 d.C.?) - ricevimento di *salutationes matutinae* o possibilità di influire a corte?
(cfr. Cass. Dio 67.4.2)
post mortem 89 d.C. (diua)
- attribuzione del *carpentum*
(*RIC II², Domitian* nn. 717, 760)
- attribuzione dell'*armamaxa*
(*RIC II², Domitian* n. 718)

-
- 10* *diua Domitilla Maior*
(81 d.C.)
- post mortem 69 d.C.**
(diua 81 d.C.)
- attribuzione del *carpentum*
(*RIC II*², *Titus* nn. 262-264)
-
- 11* *diua Domitilla Minor?*
(81 d.C.?)
-
- 12 *Domitia Longina*
(81-126/140 d.C.)
- 81 d.C.**
- ricevimento di *salutationes matutinae*
(Cass. Dio [Xiph., Zonar.] 67.3.2)
- dall'83 d.C.?**
- privilegio di sedere sul *puluinar* al circo, accanto al *princeps* (riconosciuto mediante editto); analogo posto d'onore in anfiteatro? (Suet. *Dom.* 13.1)
-
- 13 *Ulpia Marciana*
(100-112 d.C.)
- post mortem 112 d.C. (diua)**
- attribuzione del *carpentum*
(*RIC II*, *Trajan* nn. 746, 749)
 - attribuzione dell'*armamaxa*
(*RIC II*, *Trajan* nn. 747, 750)
-
- 14 *Pompeia Plotina*
(100-123 d.C.)
- post 100 d.C.**
- ricevimento di *salutationes matutinae?*
(Plin. *epist.* 9.28.1-2)
- ante 114 d.C.**
- possibilità di interagire con il senato?
(*P. Oxy.* X 1242.26-32)
- 117 d.C.**
- invio di lettere personalmente sottoscritte al senato?
(Cass. Dio 69.1.4)
- post 117 d.C.**
- possibilità di influire a corte
(Hist. Aug. *Hadr.* 4.1,4)
-
- 15 *Matidia Maior*
(112-119 d.C.)
-
- 16 *Vibia Sabina*
(119/128?-136 d.C.)
-

17 <i>Faustina Maior</i> (138-140 d.C.)	<p>post mortem 140 d.C. (<i>diua</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - attribuzione del <i>carpentum</i> (<i>RIC</i> III, <i>Antoninus Pius</i> n. 1141) - attribuzione dell'<i>armamaxa</i> (<i>RIC</i> III, <i>Antoninus Pius</i> nn. 1112-1113, 1139-1140, 1198) 	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegi fiscali condivisi da <i>ratio Augustae</i> e <i>ratio Caesaris</i> (Ulp. 63 <i>ad ed.</i> D. 49.14.6.1)
18 <i>Faustina Minor</i> (147-176 d.C.)	<p>147 d.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegio di sedere a teatro accanto al <i>princeps</i> (Cass. Dio 72.31.2) - diritto di sedere sul <i>puluinar</i> al circo? (cfr. Hist. Aug. <i>Aur.</i> 19.2) - uso del <i>carpentum</i> (<i>RIC</i> III, <i>Antoninus Pius</i> n. 1385) <p>174-175 d.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - attribuzione dell'epiteto di <i>mater castrorum</i> (<i>CIL</i> XIV, 40; <i>RIC</i> III, <i>Antoninus Pius</i> nn. 1659-1662; <i>M. Aurelius</i> nn. 742, 748-749, 751-753; Cass. Dio [Xiph.] 71.10.5; Hist. Aug. <i>Aur.</i> 26.8) <p>post mortem 176 d.C. (<i>diua</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - attribuzione dell'<i>armamaxa</i> (<i>RIC</i> III, <i>M. Aurelius</i> n. 1698) - esposizione di una statua dorata al posto d'onore a teatro (Cass. Dio 72.31.2) 	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegi fiscali condivisi da <i>ratio Augustae</i> e <i>ratio Caesaris</i> (Ulp. 63 <i>ad ed.</i> D. 49.14.6.1) <p>post 161 d.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricezione del patrimonio privato di Antonino Pio, contro il divieto posto dalla <i>lex Voconia</i>? (Hist. Aug. <i>Pius</i> 12.8)
19 <i>Annia Lucilla</i> (164-181 d.C.)	<p>164 d.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegio di sedere a teatro accanto al <i>princeps</i> [anche post 169 (morte di L. Vero, nozze con Pompeiano) e fino al 178] - privilegio di esser preceduta da fiaccole accese in pubblico (Hdn. 1.8.4) 	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegi fiscali condivisi da <i>ratio Augustae</i> e <i>ratio Caesaris</i> (Ulp. 63 <i>ad ed.</i> D. 49.14.6.1)
20 <i>Bruttia Crispina</i> (178-187/192 d.C.)	<p>178 d.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegio di sedere a teatro accanto al <i>princeps</i> - privilegio di esser preceduta da fiaccole accese in pubblico (Hdn. 1.8.4) 	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegi fiscali condivisi da <i>ratio Augustae</i> e <i>ratio Caesaris</i> (Ulp. 63 <i>ad ed.</i> D. 49.14.6.1)


Cronografia

- 20 Bruttia Crispina
- 19 Lucilla
- 18 Faustina Minor
- 17 Faustina Maior
- 16 Vibia Sabina
- 15 Matidia Maior
- 14 Pompeia Plotina
- 13 Ulpia Marciana
- 12 Domitia Longina
- 11* Domitilla Minor?
- 10* Domitilla Maior
- 9 (Flavia) Julia
- 8 Sextilia?
- 7 Statilia Messalina?
- 6 Claudia
- 5 Poppaea Sabina
- 4 Octavia?
- 3 Agrippina Minor
- 2* Antonia Minor
- 1 Livia Drusilla



LEGENDA

- Durata dell'attribuzione del *nomen Augustum* a una donna
- Antonia Minor: ricusazione del *cognomen* di *Augusta* attribuitole nel 37 e *Augusta* post mortem nel 41
- Consacrazione a *diua Augusta*
- Casi di attribuzione dubbia



ISBN 978-98-6199-101-0



9 788861 981010

68,00
euro